

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 27 settembre 2003

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 20 giugno 2003, n. 10.

Esercizio del diritto alla libera scelta educativa . . . Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 2003, n. 9/R.

Regolamento regionale recante: «Norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all'attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale» Pag. 3

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 3 giugno 2003, n. 6.

Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti. Pag. 6

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 16 luglio 2003, n. 4.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione dell'anno 2003 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria) Pag. 8

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

(Provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 5 marzo 2003, n. 3.

Disposizioni in materia di referendum propositivo, referendum consultivo, referendum abrogativo e iniziativa popolare delle leggi provinciali Pag. 9

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 12 maggio 2003, n. 23.

Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2000, n. 52 «Centro per lo studio e la prevenzione oncologica (C.S.P.O.). Conferimento della personalità giuridica di diritto pubblico ai fini del riconoscimento statale di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269» Pag. 12

LEGGE REGIONALE 12 maggio 2003, n. 24.

Norme in materia di igiene del personale addetto all'industria alimentare Pag. 14

LEGGE REGIONALE 13 maggio 2003, n. 25.

Interventi a favore degli allevatori partecipanti alla attuazione del piano di sorveglianza sierologica e del piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (Blue-tongue) Pag. 15

LEGGE REGIONALE 13 maggio 2003, n. 26.

Modifiche alla legge regionale 13 maggio 2003, n. 25 «interventi a favore degli allevatori partecipanti alla attuazione del piano di sorveglianza sierologica e del piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (Blue-tongue)» Pag. 16

LEGGE STATUTARIA REGIONALE 19 maggio 2003, n. 27.

Modifiche all'art. 8 dello statuto della Regione Toscana. Pag. 16

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 18 giugno 2002, n. 9.

Attività regionali per la promozione dei diritti umani della cultura di pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale Pag. 16

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2002, n. 10.

Misure urgenti in materia di risparmio energetico e contenimento dell'inquinamento luminoso Pag. 20

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2002, n. 11.

Sistema integrato per le politiche di sicurezza e di educazione alla legalità Pag. 22

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 12 novembre 2002, n. 40.

Istituzione del registro regionale degli amministratori di condominio ed immobili Pag. 24

LEGGE REGIONALE 19 novembre 2002, n. 41.

Norme a favore dei soggetti in attesa di trapianto e dei donatori Pag. 25

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2002, n. 42.

Istituzione della giornata regionale per la sicurezza stradale. Pag. 26

REGOLAMENTO REGIONALE 28 ottobre 2002, n. 2.

Regolamento per il finanziamento dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento Pag. 26

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 20 giugno 2003, n. 10.

Esercizio del diritto alla libera scelta educativa.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 26 del 26 giugno 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. La Regione Piemonte garantisce l'esercizio del diritto alla libera scelta educativa delle famiglie e degli studenti secondo i criteri e le modalità stabilite nella presente legge.

2. La Regione provvede ad attribuire contributi all'educazione scolastica alle famiglie degli alunni che frequentano la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado nelle istituzioni scolastiche statali e nelle istituzioni scolastiche paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione).

3. Il contributo è erogato, nei limiti delle risorse regionali disponibili, a parziale copertura delle spese sostenute e documentate relative alla frequenza e all'iscrizione, nonché per gli alunni portatori di handicap di quelle per il personale insegnante di sostegno.

4. Il contributo di cui al comma 3 è complementare e cumulabile con gli altri previsti dalla normativa statale e regionale in materia di diritto allo studio e all'assistenza scolastica.

5. Le modalità di attuazione del contributo regionale all'educazione scolastica e l'importo massimo erogabile sono determinati con regolamento della giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare.

6. Il regolamento deve determinare inoltre:

a) il limite di reddito complessivo imponible del nucleo familiare richiedente in modo da favorire l'esercizio effettivo del diritto alla libera scelta educativa per le famiglie in condizioni di maggiore svantaggio economico e per le quali l'incidenza della spesa scolastica sul reddito complessivo sia più elevata;

b) la quota percentuale di copertura delle spese da articolare in più fasce proporzionali a corrispondenti livelli di reddito;

c) l'importo massimo differenziato per ordine e grado di istruzione è maggiorato per gli alunni in situazione di handicap o in condizioni di particolare svantaggio economico;

d) le spese di frequenza da classificare ammissibili ai fini dell'assegnazione del contributo;

e) le procedure e i termini di inoltro delle istanze.

7. Agli oneri previsti dalla presente legge, quantificati in euro 18.075.991,00 si fa fronte secondo quanto disposto dall'art. 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 20 giugno 2003

ENZO GHIGO

03R0648

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 2003, n. 9/R.

Regolamento regionale recante: «Norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all'attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 30 del 24 luglio 2003)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 287;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 18 - 10004 del 21 luglio 2003;

E M A N A

il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: «Norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all'attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale».

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle attività di preparazione e somministrazione alimenti e bevande nell'ambito di attività di ristorazione pubblica, soggette alla autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (di modifica del testo unico relativo alla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) e comprese nelle tipologie previste dall'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi) e dal decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati).

Art. 2.

Tipologia degli esercizi

1. Per la valutazione dei requisiti igienico-sanitari, al fine dell'espressione dell'autorizzazione prevista dall'art. 2 della legge n. 283/1962, le attività di cui all'art. 1 sono distinte in:

a) esercizi di tipologia 1: somministrazione di bibite, caffè, panini, tramezzini, brioches surgelate sottoposte a doratura, toast, piadine e prodotti similari, cioè alimenti che richiedono una minima attività di manipolazione e un eventuale riscaldamento;

b) esercizi di tipologia 2: somministrazione di alimenti di cui alla lettera a) e, in aggiunta, prodotti di gastronomia da intendersi come:

1) alimenti preparati in esercizi autorizzati, conservati con le modalità previste per la tipologia ed eventualmente sottoposti a riscaldamento;

2) piatti semplici preparati con mero assemblaggio di ingredienti (es. macedonie, insalate o piatti a base di salumi e formaggi) previo lavaggio e sanificazione;

c) esercizi di tipologia 3: somministrazione di alimenti di cui alle lettere a) e b), con attività di preparazione alimenti configurabile come piccola ristorazione e/o ristorazione veloce e/o tavola calda;

d) esercizi di tipologia 4: attività di preparazione alimenti, configurabile come attività di ristorazione tradizionale.

Art. 3.

Requisiti comuni

1. I requisiti igienico-sanitari minimi comuni a tutte le tipologie sono elencati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento in merito ai requisiti igienico-sanitari e/o organizzativi, si rinvia alle disposizioni di cui alla legge n. 283/1962, al decreto del Presidente della Repubblica n. 327/1980 ed al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione delle direttive n. 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari).

Art. 4.

Requisiti specifici

1. In aggiunta ai requisiti minimi comuni a tutte le tipologie previsti dall'art. 3, sono previsti ulteriori requisiti specifici per le diverse tipologie, come individuati nell'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

Art. 5.

Attività di controllo e sanzioni

1. La vigilanza, ai fini del presente regolamento, è esercitata dal personale delle aziende sanitarie locali (ASL) e dalle autorità a cui sono attribuiti poteri di accertamento.

2. L'inosservanza alle disposizioni dell'art. 6 comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 2 della legge n. 283/1962, con contestuale richiesta al sindaco quale autorità sanitaria competente per territorio, di ordinanza di divieto di preparazione/somministrazione alimenti non autorizzati.

3. In caso di modifica dei locali - attrezzature, in assenza della preventiva comunicazione all'autorità sanitaria competente e in relazione a quanto prescritto dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 della legge n. 283/1962.

Art. 6.

Disposizioni transitorie

1. Per gli esercizi già autorizzati, con requisiti non conformi a quanto previsto dal presente regolamento, è consentita la prosecuzione dell'attività con le modalità indicate nei commi seguenti.

2. Gli esercizi già autorizzati al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, e non in possesso dei requisiti previsti per le varie tipologie indicate, sono tenuti a presentare all'autorità competente richiesta per l'adeguamento dell'autorizzazione sanitaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. I lavori necessari per ottenere l'adeguamento dell'autorizzazione sanitaria di cui al comma 2, devono comunque essere terminati entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

4. Al termine dei lavori di cui al comma 3, i titolari degli esercizi devono presentare alla predetta autorità competente autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) attestante la sussistenza dei requisiti previsti dalle singole fattispecie del presente regolamento, corredata da planimetrie dei locali, in duplice copia, con indicazioni del posizionamento delle attrezzature.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 21 luglio 2003

GHIGO

ALLEGATO A
(Art. 3)

REQUISITI COMUNI A TUTTE LE TIPOLOGIE

Nella definizione dei requisiti minimi non sono stati esplicitamente elencati tutti gli adempimenti previsti da leggi e regolamenti igienico-edilizi, di igiene e sicurezza del lavoro, di prevenzione incendi, di sicurezza degli impianti, da intendersi preventivamente acquisiti.

In linea generale la disposizione dei locali e delle attrezzature deve consentire di organizzare il lavoro secondo il principio della marcia in avanti a partire dalla zona (o punto) di ricezione merci fino al punto di somministrazione, evitando il più possibile incroci tra percorsi e operazioni sporche e pulite. I criteri applicativi di seguito definiti rappresentano unicamente requisiti minimi necessari per l'esercizio delle attività.

In particolare:

la superficie dei locali deve essere adeguata al tipo di attività, alla potenzialità produttiva e al numero degli addetti;

i pavimenti di tutti i locali, ad esclusione della sala di somministrazione devono essere realizzati in materiale liscio, facilmente lavabile e disinfettabile, non assorbente e non tossico;

le pareti di tutti i locali, ad esclusione della sala di somministrazione devono essere rivestite di materiale lavabile e disinfettabile fino ad almeno due metri;

i soffitti devono essere, privi di anfratti e facili da pulire;

le porte devono avere superfici lisce facilmente pulibili e disinfettabili;

i piani di lavoro devono essere in materiale lavabile e disinfettabile, opportunamente separati per le varie lavorazioni.

Le attrezzature devono essere:

in materiale resistente facilmente lavabile e disinfettabile;

idonee e sufficienti in relazione all'attività svolta;

installate in modo da consentire un'adeguata pulizia dell'area circostante.

gli utensili e le stoviglie devono essere in materiale idoneo per alimenti, ai sensi del decreto ministeriale 21 marzo 1973, lavabile e disinfettabile;

i bidoni per la raccolta rifiuti devono essere in materiale lavabile, di idonee dimensioni, dotati di coperchio fisso ad apertura a pedale, salvo dimostrazione dell'idoneità di altre modalità;

la pedana del retrobanco deve essere di superficie facilmente lavabile, disinfettabile e tale da permettere un'agevole pulizia e sanificazione del pavimento sottostante;

le finestre e le altre aperture esterne devono essere protette con idonei sistemi di lotta agli insetti (es. reti antimosche facilmente rimosibili per la pulizia, lampade moschicide e attrezzature similari);

i frigoriferi e i congelatori devono essere in numero e capacità adeguate al tipo ed alla quantità di prodotti previsti e con proprio termometro;

deve essere previsto un locale deposito per alimenti di dimensioni adeguate in rapporto all'attività con:

pareti lavabili e disinfettabili fino a due metri;

pavimento in materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile;

rete antimosche alle aperture, accorgimenti idonei ad assicurare adeguata areazione e protezione dall'umidità e comunque valori microclimatici tali da garantire la corretta conservazione degli alimenti;

protezione dai roditori;

scaffalature aventi superfici lavabili.

Deve essere disponibile un locale destinato a spogliatoio, aerato in modo naturale o con sistemi meccanici, fornito di armadietto individuale, a doppio scomparto, in materiale facilmente lavabile o disinfettabile per ogni addetto alla manipolazione degli alimenti. È ammesso posizionare gli armadietti a doppio scomparto nell'antibagno del servizio igienico solo se questo è ad uso esclusivo del personale.

Tutti i punti di cottura che determinano emissione di vapori o fumi devono essere dotati di idonei sistemi di aspirazione di fumi e vapori canalizzati in canne fumarie indipendenti con sbocco a tetto,

costruite conformemente alle regole di buona tecnica e alla normativa vigente. La canna fumaria dovrà sfociare in un comignolo posizionato ad almeno un metro sopra il colmo del tetto degli edifici circostanti nel raggio di metri dieci e tale comunque da non interferire con eventuali aperture di ventilazione naturale o artificiale. Nel caso di nuove autorizzazioni dovrà essere valutata la sistemazione o l'adeguamento di camini preesistenti situati a quote diverse e che possono costituire fonte di insalubrità o molestia. Deve essere sempre richiesta la certificazione di conformità dell'impianto di evacuazione fumi e vapori, rilasciata da un tecnico abilitato. Sistemi alternativi di abbattimento fumi di cottura possono essere eccezionalmente accettati con specifica certificazione di idoneità dell'impianto e fatto salvo il rispetto dei regolamenti comunali. Negli esercizi esistenti e già autorizzati, i sistemi di abbattimento attraverso cappa aspirante con filtri a carbone attivo e ventola verso l'esterno, possono essere mantenuti a condizione che non siano accertati e/o segnalati problemi di ordine igienico-sanitario. La valutazione degli aspetti di natura edilizia è di competenza comunale.

Il materiale di pulizia deve essere conservato in locali o armadi appositi per evitare la contaminazione degli alimenti.

La zona lavaggio deve essere attrezzata con lavelli e lavastoviglie in numero adeguato alla potenzialità produttiva; i lavelli devono essere facilmente igienizzabili, forniti di acqua calda e fredda e dotati di comando non manuale (es. pedale o fotocellula); sono consigliabili lavamani separati dai lavelli per preparazione alimenti con comandi non manuali, sapone liquido e asciugamani a perdere.

Tutti i locali devono possedere aeroilluminazione naturale pari almeno a un 1/8 della superficie del pavimento; il ricorso a sistemi artificiali deve essere motivato da specifiche situazioni strutturali e l'idoneità della soluzione proposta deve essere valutata dai servizi competenti; per i locali ad uso spogliatoio, servizi igienici, deposito è possibile prevedere areazione meccanica con sistema di ventilazione in grado di garantire almeno cinque ricambi/ora.

Tutti gli esercizi devono possedere, preferibilmente al loro interno, uno o più servizi igienici, separati per gli addetti e per il pubblico, non direttamente comunicanti con i locali di lavoro. I lavabi devono disporre di acqua corrente fredda e calda, erogatore di sapone liquido, asciugamani a perdere o sistema elettrico di asciugatura; i comandi di erogazione dell'acqua devono essere non azionabili manualmente (es. pedale, ginocchio o fotocellula). È ammesso un solo servizio igienico, in comune tra personale e pubblico solo negli esercizi di tipologia 1 fino a sessanta posti a sedere e in quelli esistenti e già autorizzati di qualsiasi tipologia. La presente deroga si applica anche in caso di voltura (ex art. 27, decreto del Presidente della Repubblica n. 327/1980, lettera a), senza modifiche strutturali e/o variazioni di tipologia.

I servizi igienici riservati al personale devono essere previsti in rapporto di 1/10, in presenza di esercizi con numero di addetti superiore a dieci, i servizi igienici devono essere distinti per sesso.

Il numero di servizi igienici riservati al pubblico deve essere rapportato al numero di coperti secondo il seguente standard:

ristorazione/bar (tipologie 2, 3 e 4):

fino a 60 posti a sedere: almeno una unità igienica;

da 61 a 150 posti a sedere: almeno due unità igieniche divise per sesso;

oltre 150 posti a sedere: almeno quattro unità igieniche divise per sesso.

Bar (tipologia 1):

fino a 60 posti a sedere: è ammessa la possibilità di un solo servizio igienico in comune tra addetti e pubblico;

da 61 a 150 posti a sedere: almeno un'unità igienica destinata esclusivamente al pubblico;

oltre 150 posti a sedere: almeno due unità igieniche divise per sesso.

Si ricorda inoltre che deve essere previsto almeno un servizio igienico opportunamente dimensionato e accessoriato, accessibile ai soggetti portatori di handicap (obbligatorio per locali di superficie maggiore di 250 mq e per i nuovi locali); la verifica del rispetto della normativa relativa alle barriere architettoniche è di competenza dei comuni.

Tutti gli alimenti esposti e non confezionati (pasticceria, dolci, panini, tramezzini ecc., nonché altri prodotti venduti non confezionati), devono essere protetti dal contatto con il pubblico, dalla

polvere e dagli insetti, conservati a seconda del tipo di alimento in contenitori o in vetrine refrigerate con termometro a lettura esterna, o facilmente leggibile dall'esterno. L'esposizione di stuzzichini per aperitivi è consentita per tempi di esposizione e quantità limitate.

Gli esercizi devono essere dotati di acqua potabile proveniente da acquedotto pubblico. Qualora siano dotati di sistemi di approvvigionamento autonomo, deve essere presente un certificato di potabilità; la potabilità deve inoltre essere periodicamente verificata, a cura del titolare, con la periodicità e la tipologia di analisi indicata dal SIAN (servizi igiene alimenti e nutrizione) di riferimento.

Il parere per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria all'attività deve essere espresso sulla base delle specifiche richieste e l'atto autorizzativo deve contenere indicazione specifica della tipologia di attività svolta, in riferimento alle categorie individuate: tipologia 1, 2, 3 e 4.

ALLEGATO B
(art. 4)

Requisiti specifici per esercizi di tipologia 1.

In aggiunta ai requisiti generali occorre prevedere:

una zona di preparazione di bevande estemporanee (bancone bar);

una zona, dimensionata in rapporto alla potenzialità produttiva, per la preparazione di alimenti composti quali panini, tramezzini, tartine, toast, ed altri prodotti farciti analoghi, pasticceria surgelata precotta ed assimilabili;

idonee attrezzature refrigeranti per la conservazione degli alimenti e delle bevande munite di termometro a lettura esterna, facilmente leggibile;

una zona lavaggio attrezzata con lavello preferibilmente dotato di rubinetteria a comando non manuale (es. pedale o fotocellula), lavabicchieri e/o lavastoviglie.

Requisiti specifici per esercizi di tipologia 2.

In questi esercizi si ribadisce che, oltre a quanto previsto per la tipologia 1, è consentito il solo riscaldamento di cibi preconfezionati in monodose, nonché prodotti preconfezionati da somministrarsi in porzioni singole in seguito a frazionamento, prodotti ottenuti previo lavaggio e assemblaggio, quali macedonie insalate e simili.

In aggiunta ai requisiti generali e ai requisiti specifici per la tipologia 1 occorre prevedere:

un locale (o piano/zona di lavoro) separato dalle altre zone del bar, utilizzato solo per la preparazione dei cibi preconfezionati e/o assemblaggio di piatti semplici, per la manipolazione dei prodotti con dimensioni idonee in rapporto all'attività;

il lavaggio di frutta e/o verdura da utilizzare per la preparazione di panini e/o piatti deve essere eseguito in apposito lavello convenientemente dimensionato, preferibilmente dotato di rubinetteria a comando non manuale (es. pedale o fotocellula) diverso da quello utilizzato nella zona bar;

una zona lavaggio attrezzata con lavello preferibilmente dotato di rubinetteria a comando non manuale (pedale o fotocellula) e lavastoviglie;

i prodotti di gastronomia, somministrati tal quali o utilizzati per la preparazione (es. frittate, milanesi, verdure sott'olio, insalata russa ed alimenti simili), devono essere preparati in esercizi autorizzati; di tali prodotti deve essere disponibile un documento attestante il laboratorio di preparazione, la quantità di prodotto acquistato e la data di preparazione.

Requisiti specifici per esercizi di tipologia 3.

In questa tipologia sono inseriti gli esercizi con annesso un locale di preparazione finalizzato alla somministrazione in loco. Si configura a tutti gli effetti come un'attività comunemente definita come piccola ristorazione e/o ristorazione veloce e/o tavola calda, con requisiti strutturali minori rispetto a quelli richiesti per una ristorazione tradizionale e con alcune limitazioni produttive (eventualmente da prescrivere in aggiunta a quelle di seguito definite, da parte del SIAN competente sulla base di valutazioni in merito alla specifica attività produttiva).

Tale attività può essere autorizzata a condizione che siano presenti i seguenti ulteriori requisiti in aggiunta a quelli indicati per la tipologia 1 e 2:

un locale ad uso cucina (con i requisiti previsti nella parte generale e, ove non specificato, dalla normativa di settore) con superficie di almeno 10 mq, dotato di zone distinte per:

- preparazione;
- lavaggio;
- cottura.

Tali zone possono essere collocate in locali distinti e tra loro racchiusi ovvero in settori o zone distinte e separate di uno stesso locale.

Le attività di preparazione non possono avere le caratteristiche specifiche della ristorazione tradizionale con menù completi e differenziati, ma un menu unico con la possibilità di preparare al massimo due sughi per primi piatti, due secondi e due contorni.

È esclusa la preparazione di:

- dolci e gelati;
- paste fresche e ripiene.

Requisiti specifici per esercizi di tipologia 4.

In relazione alle strutture adibite ad attività di ristorazione tradizionale, devono essere previsti tutti i requisiti elencati nel paragrafo relativo ai requisiti comuni a tutte le tipologie e ove pertinenti i requisiti previsti per le tipologie 1, 2 e 3.

Per assicurare adeguate condizioni dal punto di vista igienico-sanitario la superficie del locale cucina deve essere correlata alla potenzialità produttiva e nello specifico al numero di posti a sedere della sala somministrazione.

In particolare:

è preferibile l'utilizzo di locali a forma quadrata, evitando installazioni in senso longitudinale e la presenza di zone strette o nicchie di difficile pulizia;

le attrezzature utilizzate per la preparazione devono essere disposte in modo razionale e organizzato in funzione delle fasi del processo produttivo;

presenza di zone distinte per:

- preparazione;
- lavaggio;
- cottura.

assenza di promiscuità tra lavorazioni diverse con predisposizione di zone e/o settori adeguatamente dimensionati per la preparazione di carni, verdure, prodotti di gastronomia, pasticceria, ecc.;

dotazione di frigoriferi (o di celle frigorifere) di capienza proporzionata alle dimensioni dell'attività, con separazione tra salumi e formaggi/frutta e verdura/carni/piatti pronti/surgelati e congelati; per cucine di grande potenzialità può essere necessaria una cella frigorifera separata per le carni, autorizzata dal Servizio veterinario;

la superficie della cucina deve essere correlata al numero di posti della sala ristorazione, al netto dei locali dispensa; si considera in linea di massima un minimo di 18 mq.;

in esercizi con preparazione di generi di pizzeria è ammesso che la zona preparazione e cottura pizze possa essere collocata a vista dei consumatori, purché ben delimitata, attrezzata con scaffali e ripiani di materiale lavabile e disinfettabile, con canna di esalazione del forno con sbocco al tetto. I contenitori dei prodotti usati per la preparazione devono essere collocati in modo da evitare contaminazioni esterne; il deposito della legna, generalmente situato nella parte sottostante del forno, deve essere ad ante chiuse;

l'esposizione in sala ristorazione di alimenti a libero servizio deve avvenire in vetrine condizionate (caldo/freddo) in modo da rispettare le temperature di conservazione;

la superficie del locale destinato alla somministrazione pasti deve essere adeguata al numero di posti a tavola: per il calcolo dei posti il parametro di riferimento è di un metro quadrato per persona, tenuto conto che con 1.25 mq a persona si ottiene l'agevole passaggio sia degli addetti sia dei clienti.

03R0673

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 3 giugno 2003, n. 6.

Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 131 del 6 giugno 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, alla luce della Carta dei diritti fondamentali e della normativa dell'Unione europea, della Costituzione, in particolare il titolo V, e delle leggi della Repubblica italiana, e nell'ambito dei propri strumenti di programmazione strategica, tutela i diritti e gli interessi, individuali e collettivi, dei cittadini quali consumatori e utenti di beni e servizi, con particolare riguardo alla tutela della salute e dell'ambiente, alla sicurezza e qualità dei prodotti e dei servizi, alla corretta informazione e all'educazione al consumo, nonché alla trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali.

2. Per il perseguimento della finalità di cui al comma 1, la Regione promuove lo sviluppo dell'associazionismo di consumatori ed utenti, nel rispetto dell'autonomia e indipendenza delle singole associazioni, l'azione degli enti pubblici e dei soggetti privati, delle autonomie locali e funzionali, valorizzando in particolare la collaborazione con il sistema camerale nei suoi compiti istituzionali, e lo sviluppo di azioni coordinate tra i diversi soggetti coinvolti.

Art. 2.

Promozione dell'associazionismo

1. La Regione sostiene l'attività delle associazioni senza scopo di lucro e aventi quale finalità esclusiva la tutela dei consumatori e degli utenti, purché in possesso di comprovati requisiti in ordine a:

- a) rappresentatività, da valutarsi secondo l'attività svolta a livello territoriale;
- b) competenza ed esperienza acquisite nel tempo in rapporto alle materie trattate e alle modalità di svolgimento del servizio erogato;
- c) indipendenza ed autonomia finanziaria, attestata dallo statuto e dal bilancio annuale;
- d) democrazia interna, in relazione alle modalità di composizione degli organi e di partecipazione degli iscritti alle attività dell'associazione;
- e) correttezza e trasparenza.

2. Le associazioni in possesso dei requisiti di cui al comma 1 sono iscritte in apposito elenco, istituito presso la direzione competente della giunta regionale; l'iscrizione nell'elenco, aggiornato annualmente, è condizione necessaria per l'accesso ai finanziamenti regionali previsti per la realizzazione di iniziative in materia di tutela dei consumatori e degli utenti.

Art. 3.

Comitato regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti

1. È istituito il comitato regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato comitato, che si riunisce almeno tre volte all'anno.

2. Il comitato è costituito con decreto del presidente della giunta regionale ed è composto:

- a) dall'assessore regionale competente per materia che lo presiede;
- b) da un rappresentante di ciascuna associazione di cui all'art. 2, comma 2, ove non siano previste forme di rappresentanza congiunta.

3. È compito del comitato:

a) concorrere, attraverso apposite forme di consultazione, alla definizione delle linee di programmazione regionale e alla formulazione di proposte di leggi e regolamenti riguardanti i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti;

b) formulare proposte per la definizione di programmi regionali di tutela, informazione ed educazione dei consumatori e degli utenti;

c) proporre alla giunta regionale la effettuazione di indagini, studi e ricerche finalizzate alla tutela dei consumatori, degli utenti e dell'ambiente e alla corretta applicazione della normativa esistente sui temi consumeristici;

d) indicare aree di monitoraggio e valutazione, anche riferiti a norme e strumenti regionali di tutela, in collaborazione con le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e con osservatori e istituti costituiti presso la giunta regionale;

e) promuovere il coordinamento e la collaborazione tra le associazioni;

f) curare i rapporti con organismi analoghi di altre regioni in ambito nazionale ed europeo;

g) esaminare l'andamento generale dei prezzi dei prodotti e delle tariffe e formulare proposte per politiche antinflattive;

h) proporre azioni coordinate con imprese e pubblica amministrazione per sviluppare e sostenere migliori standard di qualità nella produzione, distribuzione ed erogazione di beni e servizi,

4. Ai lavori del comitato partecipano rappresentanti delle direzioni generali della giunta regionale ed altri soggetti direttamente interessati alle specifiche materie in trattazione.

5. Il comitato può essere convocato, su richiesta dei componenti, in relazione all'esercizio dei compiti di cui al comma 3.

Art. 4.

Interventi regionali

1. La giunta regionale, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 e secondo gli indirizzi contenuti nel programma regionale di sviluppo e nel documento di programmazione economico finanziaria regionale e negli altri strumenti di programmazione, in raccordo con l'attività del comitato:

a) promuove iniziative di formazione, educazione ed informazione sul tema del consumo;

b) adotta misure di salvaguardia degli interessi economici dei consumatori e degli utenti;

c) persegue l'armonizzazione delle normative regionali incidenti sulla materia del consumo;

d) promuove la cooperazione fra soggetti economici, sociali ed istituzionali;

e) favorisce iniziative volte all'accesso dei consumatori e degli utenti alle soluzioni extragiudiziali delle controversie, valorizzando in particolare la collaborazione con la rete degli sportelli di conciliazione;

f) promuove altresì ogni altro intervento volto alla tutela dei consumatori e degli utenti.

2. Le iniziative da realizzare sulla base della presente legge e coerenti con la programmazione regionale sono individuate annualmente dalla giunta regionale, sentiti la commissione consiliare competente e il comitato, e su di esse è assicurata la più ampia informazione, realizzando allo scopo idonee forme di comunicazione.

3. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati in collaborazione con le associazioni, le autonomie locali e funzionali, i soggetti pubblici e privati e con gli organismi erogatori di pubblici servizi. La giunta regionale presenta al consiglio regionale una relazione annuale sull'attività svolta e ne cura la più ampia diffusione.

4. Nell'ambito dell'osservatorio regionale del commercio di cui alla legge regionale 23 luglio 1999, n. 14 (Norme in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 «Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59» e disposizioni attuative del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 «Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera e), della legge 15 marzo 1997, n. 59») la giunta regionale cura il monitoraggio dei prezzi e dei consumi, con il compito di approfondire e valutare le specificità dell'andamento regionale e diffondere i relativi dati, in collaborazione con l'ISTAT e con altri soggetti rilevatori.

Art. 5.

Programmi d'informazione e di educazione

1. Al fine di realizzare l'informazione dei consumatori e degli utenti, la giunta regionale promuove la più ampia collaborazione degli organi di stampa e radiotelevisivi.

2. Per l'attività di formazione dei consumatori e degli utenti la giunta regionale, d'intesa con le autorità scolastiche, predispone programmi di educazione al consumo, alimentare e sanitaria per gli studenti e il personale docente.

Art. 6.

Collaborazione con le strutture regionali e le aziende sanitarie locali

1. A protezione dei rischi per la salute del consumatore e per la sicurezza dell'ambiente che lo circonda, il comitato può avvalersi della collaborazione delle strutture regionali competenti per materia, dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e delle aziende sanitarie locali, richiedendo a queste ultime, in caso di necessità, analisi di laboratorio e accertamenti attinenti alle materie oggetto della presente legge.

Art. 7.

Norme finali e abrogazioni

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, provvede con uno o più regolamenti a stabilire le modalità attuative della stessa ed in particolare a disciplinare:

a) i requisiti richiesti e le modalità d'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 2, comma 2;

b) le modalità di funzionamento, organizzazione e attivazione del comitato.

2. Dall'entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1, lettere a) e b) sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 14 febbraio 1985, n. 11 (Iniziative in materia di difesa dei consumatori ed utenti);

b) il comma 17 dell'art. 11 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali, interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione).

Art. 8.

Norma finanziaria

1. Alle spese per la promozione dell'associazionismo di cui all'art. 2, per gli interventi regionali di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, per il monitoraggio dei prezzi e dei consumi di cui all'art. 4, comma 4, e per i programmi di informazione e di educazione di cui all'art. 5 si provvede con le somme stanziare all'UPB 2.3.10.9.2.332 «Sviluppo a rete dei servizi distributivi e commerciali» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2003.

2. Alle spese per il funzionamento del comitato di cui all'art. 3 si provvede con le somme stanziare all'UPB 5.0.2.0.1.184 «Spese postali, telefoniche e altre spese generali» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2003 e successivi.

3. All'autorizzazione delle altre spese previste dalla presente legge si provvederà con successivo provvedimento di legge.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 3 giugno 2003

FORMIGONI

Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VII/801 del 27 maggio 2003

03R0676

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 16 luglio 2003, n. 4.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione dell'anno 2003 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 29 del 22 luglio 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Partecipazioni azionarie

1. La giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere azioni di nuova emissione della società «Trento Fiere S.p.a.», con sede in Trento fino alla concorrenza dell'importo di € 292.000,00.

Art. 2.

Previdenza ed assicurazioni sociali

1. Le finalità di cui all'art. 66 della legge regionale 1° agosto 1996, n. 3, sono rifinanziate per l'anno 2003 con una somma di € 25.823.000,00.

2. Alla copertura della nuova spesa derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante riduzione di pari importo del cap. 670 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione dell'anno 2003 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige.

Art. 3.

Giudici di pace

1. Al fine di far fronte agli oneri derivanti dalla realizzazione di corsi di formazione per il personale amministrativo dei giudici di pace e all'attribuzione di incarichi finalizzati alla consulenza ed assistenza del medesimo personale, nonché per provvedere agli adempimenti relativi alla istituzione e all'attività dei centri di mediazione previsti dall'art. 29, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 274 sono istituiti nel bilancio appositi capitoli nello stato di previsione della spesa.

2. Con legge di bilancio potranno essere altresì istituiti nuovi capitoli al fine di far fronte ai compiti attribuiti alla Regione dalla normativa statale in materia di giudici di pace e organizzazione amministrativa della giustizia.

Art. 4.

Personale in servizio presso la Corte dei conti

1. Cessa, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, nei confronti del personale in servizio presso gli uffici della Corte dei conti situati nel territorio della Regione, la corresponsione dell'indennità di cui all'art. 17 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23 e successive modificazioni, attribuita ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 10 dicembre 1952, n. 38.

Art. 5.

Modifiche alla legge regionale 24 maggio 1992 n. 4, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di previdenza integrativa

1. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera k) della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6, e al comma 1 dell'art. 18 della legge regionale

24 maggio 1992, n. 4, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera r) della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6, le parole «possano far valere almeno un anno di anzianità assicurativa e contributiva.», sono sostituite dalle parole «possano far valere almeno tre mesi di anzianità assicurativa e contributiva.».

2. Il comma 2 dell'art. 18 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera r) della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6, è sostituito dal seguente:

«2. L'assegno di cui al comma 1 è altresì concesso in caso di adozione o affidamento preadottivo, disposto ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, purché il bambino, alla data di adozione o affidamento, non abbia superato il dodicesimo anno di età e il richiedente abbia aderito prima dell'emanazione del provvedimento di adozione o affidamento preadottivo. L'assegno è concesso a decorrere dall'inizio del quarto mese successivo alla data del provvedimento di adozione o affidamento preadottivo fino alla fine del secondo anno dopo l'adozione o l'affidamento preadottivo.».

3. Al comma 8 dell'art. 18 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera r) della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6, è aggiunto il seguente periodo: «In caso di mancato versamento, nei termini previsti dai regolamenti provinciali, della contribuzione dovuta per gli anni successivi al primo, limitatamente all'assegno di cura, l'omissione può essere sanata purché il versamento sia effettuato entro tre mesi dalla scadenza non rispettata, maggiorato di una penalità pari al cinquanta per cento della contribuzione dovuta.».

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano alle domande di adesione presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo sono valutati complessivamente in € 5.000.000,00 in ragione d'anno. All'onere di € 2.085.000,00 si farà fronte, per l'esercizio finanziario 2003, con corrispondente riduzione del fondo iscritto al cap. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso. All'onere relativo agli anni successivi si provvederà con legge di bilancio, ai sensi dell'art. 7 e nei limiti previsti dall'art. 14 della legge regionale 10 maggio 1991, n. 10, recante «Norme in materia di bilancio e sulla contabilità generale della Regione».

Art. 6.

Copertura finanziaria

1. Alla copertura delle nuove spese derivanti dall'art. 1 della presente legge si provvede mediante utilizzo di pari importo dell'avanzo degli esercizi finanziari precedenti.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 16 luglio 2003

ANDREOTTI

03R0666

**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Trento)**

LEGGE PROVINCIALE 5 marzo 2003, n. 3.

Disposizioni in materia di referendum propositivo, referendum consultivo, referendum abrogativo e iniziativa popolare delle leggi provinciali.

(Pubblicata nel suppl. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 10 dell'11 marzo 2003)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

Nessuna proposta di referendum è stata presentata;

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

REFERENDUM PROPOSITIVO

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. È ammesso referendum propositivo su specifiche questioni di particolare interesse provinciale.

Art. 2.

Materie sulle quali non è ammesso il referendum propositivo

1. Non possono essere sottoposte a referendum propositivo:

- a) questioni riguardanti tributi e bilancio;
- b) questioni già sottoposte a referendum propositivo negli ultimi cinque anni;
- c) questioni che riguardano la tutela delle minoranze linguistiche ladine, mochene o cimbre, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5.

Art. 3.

Aventi diritto al voto

1. Possono partecipare al referendum propositivo tutti gli elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della provincia per l'elezione del consiglio provinciale.

Art. 4.

Validità del referendum propositivo

1. La proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che alla votazione abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto.

Art. 5.

Promotori del referendum propositivo

1. Il referendum propositivo è indetto quando lo richiedono almeno ottomila elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della provincia per l'elezione del consiglio provinciale o, nel caso in cui la proposta di referendum abbia ad oggetto questioni che coinvolgono interessi delle minoranze linguistiche ladine, mochene o cimbre, millecinquecento elettori del consiglio provinciale residenti nei comuni ladini, mocheni o cimbro di cui agli articoli 48 e 102 dello Statuto speciale.

Art. 6.

Commissione per il referendum

1. Entro dieci giorni dal deposito della richiesta di referendum presso il consiglio provinciale è istituita la commissione per il referendum. Tale commissione è nominata dall'ufficio di presidenza del consiglio ed è composta da tre esperti in discipline giuridiche, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di presidente, individuati tra docenti universitari e avvocati iscritti nell'albo speciale dei patrocinanti per le giurisdizioni superiori. Un funzionario del consiglio provinciale svolge le funzioni di segretario della commissione.

Capo II

ATTIVITÀ PRELIMINARI

Art. 7.

Richiesta di referendum propositivo

1. La richiesta di referendum propositivo da parte degli elettori è presentata da un comitato promotore composto da almeno dieci persone ed è sottoscritta da tutti i suoi componenti.

2. La richiesta di referendum propositivo da parte dei promotori deve essere depositata presso la presidenza del consiglio provinciale, che ne conferma l'avvenuto ricevimento.

3. Il comitato promotore indica la persona che lo rappresenta avanti alla commissione per il referendum; alla stessa persona vanno inviate tutte le comunicazioni riguardanti il referendum richiesto.

4. Nella richiesta i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in modo chiaro per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un «sì» o con un «no». Con decisione motivata la commissione per il referendum può chiedere la riformulazione del quesito qualora questo sia formulato in modo non conforme ai predetti requisiti.

5. Il presidente del consiglio provinciale trasmette immediatamente la richiesta alla commissione per il referendum, che entro dieci giorni si esprime in merito alla ammissibilità del quesito e alla sua formulazione.

6. Il presidente della commissione per il referendum comunica, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, la decisione al rappresentante del comitato promotore, al presidente del consiglio provinciale e al presidente della provincia. Se il referendum è ammesso non possono essere adottati provvedimenti amministrativi sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione referendaria, fatti salvi i casi di urgenza.

7. In caso di rilievi mossi dalla commissione per il referendum al testo dei quesiti, il comitato promotore può presentare osservazioni e modifiche entro venti giorni dalla relativa comunicazione. Entro i successivi dieci giorni la commissione per il referendum decide definitivamente con motivata deliberazione, che viene comunicata al presidente del consiglio provinciale e al comitato promotore per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 8.

Raccolta delle firme

1. La raccolta delle firme può avvenire solo dopo l'ammissione della richiesta di referendum.

2. Il termine per la raccolta delle firme necessarie ai fini della richiesta è di novanta giorni a decorrere dalla data di notifica della decisione della commissione per il referendum.

3. La raccolta delle firme deve avvenire sui moduli forniti dalla commissione medesima secondo il modello di cui all'allegato A.

4. Le firme dei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della provincia per l'elezione del consiglio provinciale che intendono sostenere la richiesta di referendum devono essere apposte sui moduli ed autenticate dai soggetti e con le modalità di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale). Il sottoscrittore deve indicare nome, cognome, luogo e data di nascita e il comune nelle cui liste elettorali è iscritto.

5. L'autenticazione deve contenere l'indicazione della data in cui avviene e può anche essere collettiva, foglio per foglio; in questo caso, oltre alla data, deve indicare il numero delle firme contenute nel foglio.

6. Ai moduli con le firme sono allegati i certificati, anche collettivi, rilasciati dal comune di residenza, attestanti che i sottoscrittori sono iscritti nella lista elettorale del comune e sono elettori del consiglio provinciale. I certificati devono essere rilasciati entro cinque giorni dalla relativa richiesta. I certificati collettivi possono essere sostituiti da dichiarazione apposta in calce ai singoli fogli contenenti le firme dei sottoscrittori quando i firmatari di un foglio risultino tutti iscritti nelle liste elettorali del medesimo comune.

Art. 9.

Deposito dei moduli con le firme e i dati richiesti

1. I moduli con le firme e i certificati attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali devono pervenire alla commissione per il referendum, che ne rilascia ricevuta, entro i termini previsti dall'art. 8, comma 2.

Art. 10.

Esame conclusivo da parte della commissione per il referendum

1. La commissione per il referendum verifica che:

- a) i moduli siano stati presentati entro il termine previsto;
- b) le firme dei sottoscrittori siano regolarmente autenticate;
- c) siano stati depositati i certificati attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali dei singoli comuni per l'elezione del consiglio provinciale;
- d) le firme risultate regolari raggiungano il numero minimo previsto dall'art. 5.

2. Tutte le operazioni, delle quali è redatto verbale, devono essere ultimate entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui all'art. 9.

3. La documentazione completa è trasmessa al presidente della Provincia.

4. L'esito dell'esame è inoltre comunicato per iscritto al rappresentante del comitato promotore entro dieci giorni dalla data in cui si sono ultimate le operazioni.

Capo III

SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM

Art. 11.

Termini per lo svolgimento

1. Il referendum propositivo ha luogo entro sei mesi dalla comunicazione di cui all'art. 10, comma 4.

Art. 12.

Indizione del referendum propositivo

1. Il referendum è indetto con decreto del presidente della Provincia, da emanarsi non meno di cinquanta e non più di sessanta giorni prima della sua effettuazione. Il decreto indica quanto segue:

- a) giorno e orario di inizio e conclusione della votazione, tenendo conto che i seggi elettorali devono rimanere aperti almeno dieci ore al giorno;
- b) i quesiti che costituiscono oggetto del referendum;
- c) i requisiti per la validità della votazione.

2. Il decreto è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

Art. 13.

Schede per la votazione

1. Le schede per la votazione sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ogni referendum. Esse sono fornite dalla

giunta provinciale e corrispondono al modello di cui all'allegato B. Sulle schede è riprodotto letteralmente il quesito referendario, stampato a caratteri chiaramente leggibili.

2. L'elettore esprime il proprio voto barrando il «sì» o il «no» stampati accanto ai singoli quesiti.

Art. 14.

Predisposizione dei verbali

1. Appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici, la commissione per il referendum procede, in pubblica adunanza, all'accertamento del numero complessivo degli elettori che hanno partecipato alla votazione, alla somma dei voti favorevoli e dei voti contrari e alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum. Di tali operazioni è redatto verbale in due esemplari, uno dei quali è trasmesso al presidente della Provincia.

2. Una copia dei verbali delle operazioni degli uffici elettorali di sezione e una copia dei risultati della votazione sono trasmesse al presidente del consiglio provinciale.

Art. 15.

Pubblicazione dei risultati del referendum

1. Il presidente della provincia, non appena in possesso del verbale previsto dall'art. 14, fa pubblicare nel *Bollettino ufficiale* della Regione gli esiti del referendum.

Capo IV

ATTUAZIONE DEI RISULTATI DEL REFERENDUM

Art. 16.

Operazioni successive

1. Qualora il referendum abbia esito positivo la giunta provinciale o il consiglio provinciale, secondo la rispettiva competenza, adottano, entro tre mesi, le iniziative e i provvedimenti per l'attuazione dei risultati del referendum.

TITOLO II

REFERENDUM CONSULTIVO

Art. 17.

Promotori del referendum consultivo

1. Sulle questioni indicate all'art. 1 è indetto referendum consultivo quando è richiesto:

- a) dal consiglio provinciale, con deliberazione assunta a maggioranza dei suoi componenti;
- b) da almeno dieci consigli comunali, che rappresentino almeno il cinque per cento dei residenti nella Provincia di Trento;
- c) dalla giunta provinciale;
- d) dal consiglio delle autonomie, se costituito.

2. Sulle questioni che coinvolgono interessi della minoranza linguistica ladina il referendum consultivo è indetto ove lo richiedono i consigli comunali della maggioranza dei comuni ladini indicati dall'art. 48 dello Statuto speciale; sulle questioni che coinvolgono interessi delle minoranze linguistiche mochene o cimbre ove lo richiedono i consigli comunali della maggioranza dei comuni germanofoni indicati dall'art. 102 dello Statuto speciale.

3. Tutte le comunicazioni relative al referendum consultivo richiesto sono dirette: al presidente del consiglio provinciale nell'ipotesi prevista dal comma 1, lettera a); ad un sindaco designato dai comuni nell'ipotesi prevista dal comma 1, lettera b); al presidente della provincia nell'ipotesi prevista dal comma 1, lettera c) o al presidente del consiglio delle autonomie nell'ipotesi prevista dal comma 1, lettera d).

4. Al referendum consultivo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal titolo I per il referendum propositivo.

TITOLO III

REFERENDUM ABROGATIVO

Art. 18.

Referendum abrogativo

1. Il referendum per l'abrogazione, totale o parziale, di una legge provinciale può essere indetto quando lo richiedono ottomila elettori aventi titolo a eleggere il consiglio provinciale o venti consigli comunali.

2. Non è ammesso il referendum abrogativo per le leggi provinciali riguardanti il bilancio, i tributi, la tutela delle minoranze linguistiche ladine, mochene o cimbre, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, nonché per le leggi di cui al secondo comma dell'art. 47 dello statuto speciale.

3. Il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge provinciale che coinvolge interessi delle minoranze linguistiche ladine, mochene o cimbre può essere indetto esclusivamente quando lo richiedono millecinquecento elettori residenti nei comuni ladini, mocheni o cimbro di cui agli articoli 48 e 102 dello Statuto speciale.

4. La richiesta di referendum presentata da parte dei consigli comunali deve essere approvata da ciascun consiglio a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. La proposta si intende presentata nel giorno in cui è pervenuta al consiglio provinciale la deliberazione dell'ultimo comune. Tale ultima deliberazione deve comunque essere presentata entro sei mesi dalla data della deliberazione del consiglio comunale che ha approvato per primo la richiesta, il quale è considerato presentatore ai sensi e per gli effetti di questo articolo.

5. La richiesta di referendum deve indicare il quesito da sottoporre agli elettori, completando la formula «volete che sia abrogato...», con l'indicazione della legge o delle disposizioni di legge di cui si intende proporre l'abrogazione e dell'oggetto del quesito formulato in termini chiari e sintetici. Per la formulazione dell'oggetto si applica quanto disposto dall'art. 7, comma 4.

6. La richiesta di referendum è presentata alla presidenza del consiglio provinciale, corredata dalla prescritta documentazione, da parte di un comitato promotore costituito secondo quanto disposto dall'art. 7, commi 1 e 3. Un funzionario del consiglio provinciale redige apposito verbale nel quale indica la data di presentazione della richiesta, il deposito dei documenti, il nome e il domicilio del primo proponente e degli altri presentatori, in numero non superiore a due.

7. L'esame di ammissibilità della richiesta è effettuato dalla commissione per il referendum prevista all'art. 6.

8. Entro dieci giorni dal deposito, la commissione per il referendum verifica l'ammissibilità della richiesta. Il provvedimento che dichiara l'ammissibilità o la non ammissibilità della richiesta è tempestivamente comunicato al primo proponente e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

9. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della dichiarazione di ammissibilità del referendum devono essere depositati presso il consiglio provinciale i fogli contenenti le firme raccolte.

10. La commissione per il referendum provvede alla verifica e al computo delle firme nonché all'esame della documentazione allegata. Entro quindici giorni dalla data di ricevimento respinge la richiesta qualora ne accerti l'irregolarità. Il provvedimento, che deve essere motivato, è tempestivamente comunicato al presidente del consiglio provinciale nonché al primo proponente e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione a cura del presidente del consiglio.

11. Ove la commissione accerti la regolarità della richiesta la comunica immediatamente al presidente del consiglio provinciale, al presidente della provincia e al primo proponente. Il presidente del consiglio cura la pubblicazione del provvedimento nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

12. Il presidente della provincia provvede per la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione dei risultati del referendum. Qualora il risultato della votazione sia favorevole all'abrogazione, il presidente della provincia dichiara, con proprio decreto, l'abrogazione della legge provinciale o delle singole disposizioni di legge sottoposte a referendum. Il decreto è pubblicato immediatamente nel *Bollettino ufficiale* della Regione e l'abrogazione ha effetto dal giorno successivo a quello di pubblicazione.

13. Nel caso in cui il risultato del referendum sia contrario all'abrogazione, non può proporsi richiesta di referendum per l'abrogazione delle medesime disposizioni oggetto del referendum prima del rinnovo del consiglio provinciale e, in ogni caso, prima di due anni.

14. Nel caso in cui prima della data di svolgimento della consultazione il consiglio provinciale abroghi le disposizioni oggetto del referendum, il presidente della Provincia, previa deliberazione della giunta provinciale, dispone con proprio decreto l'interruzione del referendum. Le operazioni già svolte perdono efficacia.

15. Per quanto non previsto da questo articolo si applica, in quanto compatibile, il titolo I relativo al referendum propositivo.

TITOLO IV

INIZIATIVA POPOLARE

Art. 19.

Iniziativa popolare delle leggi provinciali

1. L'iniziativa popolare delle leggi provinciali si esercita mediante la proposta di un progetto, redatto in articoli e accompagnato da una relazione che ne illustra i contenuti, sottoscritta da almeno duemilacinquecento elettori aventi titolo ad eleggere il consiglio provinciale.

2. Ove la proposta riguardi disposizioni che coinvolgono interessi delle minoranze linguistiche ladine, mochene o cimbre il numero dei sottoscrittori è ridotto a cinquecento.

3. L'iniziativa popolare non è ammessa in materia tributaria e di bilancio.

4. La proposta di progetto di legge, corredata dalla prescritta documentazione, è presentata da almeno tre proponenti alla presidenza del consiglio provinciale.

5. Un funzionario del consiglio provinciale redige apposito verbale nel quale indica la data di presentazione della proposta, il deposito dei documenti, il numero delle firme raccolte, il nome e il domicilio del primo proponente e degli altri presentatori, in numero non superiore a due, delegati a partecipare ai lavori della competente commissione del consiglio provinciale.

6. Il presidente del consiglio provinciale provvede alla verifica e al computo delle firme, nonché all'esame della richiesta e della documentazione allegata. Entro quindici giorni dalla data di ricevimento, il presidente del consiglio provinciale respinge la proposta di legge qualora la ritenga improponibile perché in contrasto con la Costituzione o con lo statuto speciale, o per inosservanza dei requisiti prescritti da questo articolo. Il provvedimento che dichiara l'improponibilità, che deve essere motivato, è tempestivamente comunicato al primo proponente e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

7. Ove il presidente del consiglio provinciale ritenga il progetto di legge proponibile, la sua trattazione da parte della competente commissione del consiglio provinciale inizia entro quarantacinque giorni dal ricevimento. Il proponente ha diritto di partecipare ai lavori della commissione con le modalità previste dal regolamento interno del consiglio provinciale.

8. Qualora il consiglio provinciale non abbia iniziato l'esame di una proposta di legge d'iniziativa popolare entro ventiquattro mesi dalla sua presentazione presso il consiglio stesso, essa è sottoposta a referendum secondo la procedura prevista da questa legge per il referendum propositivo, senza necessità di raccolta delle sottoscrizioni. Il presidente della Provincia promulga la legge di iniziativa popolare qualora nel referendum prevalgono i voti favorevoli, a condizione che alla consultazione abbia partecipato almeno il cinquanta per cento degli aventi diritto al voto.

9. Per le modalità di sottoscrizione e presentazione dei progetti di legge provinciale si applica, in quanto compatibile, quanto disposto dal titolo I per il referendum propositivo.

Art. 20.

Assistenza all'iniziativa popolare

1. I promotori che intendono presentare una proposta d'iniziativa popolare possono chiedere al presidente del consiglio provinciale di essere assistiti nella redazione dei testi dagli uffici del consiglio. Allo stesso fine possono anche richiedere dati e informazioni in possesso degli uffici del consiglio provinciale.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21.

Inammissibilità delle richieste e sospensione della procedura

1. Non è ammessa la presentazione di richieste ai sensi di questa legge nell'anno anteriore alla scadenza del consiglio provinciale e nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi per l'elezione del consiglio provinciale.

2. In caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale, le procedure attivate ai sensi di questa legge rimangono sospese dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del decreto di indizione dei comizi elettorali fino al centottantesimo giorno successivo alla data di proclamazione degli eletti.

Art. 22.

Disposizioni finali

1. I referendum popolari previsti da questa legge si effettuano una volta all'anno in una domenica compresa tra il 1° marzo ed il 30 aprile. Qualora siano stati richiesti più referendum popolari provinciali essi si svolgono contemporaneamente, con un'unica convocazione degli elettori per il medesimo giorno.

2. Per le operazioni preordinate allo svolgimento dei referendum previsti da questa legge, nonché per quelle inerenti la votazione e lo scrutinio si applica, in quanto compatibile, la disciplina per l'elezione degli organi provinciali.

Art. 23.

Addebito delle spese

1. Le spese per lo svolgimento delle operazioni relative ai referendum popolari e alle iniziative popolari proposte ai sensi di questa legge sono a carico del bilancio provinciale.

Art. 24.

Rimborso delle spese

1. Le spese per l'autenticazione del minimo delle firme per le richieste sono a carico della provincia nella misura stabilita per i diritti dovuti per l'autentica ai segretari comunali.

2. Il rimborso previsto dal comma 1 non spetta se la proposta di iniziativa popolare è dichiarata improponibile o se la consultazione referendaria è dichiarata non valida a causa del mancato raggiungimento del quorum di votanti richiesto dalla legge.

3. Per ottenere il rimborso previsto dal comma 1, i presentatori della proposta o i promotori del referendum presentano richiesta scritta alla provincia indicando il nominativo del delegato a riscuotere la somma complessiva con effetto liberatorio.

Art. 25.

Disposizioni penali

1. Ai sensi dell'art. 23 dello statuto speciale, per quanto riguarda le disposizioni penali si applica quanto previsto dal titolo VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati).

Art. 26.

Copertura degli oneri

1. Alla copertura degli oneri, stimati in 100.000,00 euro, a carico dell'esercizio finanziario 2003, derivanti dall'applicazione di questa legge, si provvede mediante riduzione di una quota di pari importo del fondo per nuove leggi - spese in conto capitale (unità previsionale di base 95.1.210).

Art. 27.

Variazioni di bilancio

1. La giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'art. 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della provincia autonoma di Trento).

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, 5 marzo 2003

DELLAI

03R0422

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 12 maggio 2003, n. 23.

Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2000, n. 52 «Centro per lo studio e la prevenzione oncologica (C.S.P.O.). Conferimento della personalità giuridica di diritto pubblico ai fini del riconoscimento statale di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 20 del 16 maggio 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica dell'art. 8 della legge regionale 6 aprile 2000, n. 52

1. L'art. 8 della legge regionale 6 aprile 2000, n. 52 (Centro per lo studio e la prevenzione oncologica (C.S.P.O.). Conferimento della personalità giuridica di diritto pubblico ai fini del riconoscimento statale di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269), è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Disposizioni transitorie e finali*). — 1. Qualora il procedimento di riconoscimento del C.S.P.O. quale istituto di ricovero e cura a carattere scientifico si concluda con esito negativo, il presidente della giunta regionale, con decreto, dispone la revoca della personalità giuridica di diritto pubblico attribuita ai sensi dell'art. 1 ed adotta i provvedimenti conseguenti.

2. La revoca della personalità giuridica è comunque disposta qualora il procedimento di riconoscimento del C.S.P.O. quale istituto di ricovero e cura a carattere scientifico non si concluda entro il 30 aprile 2006».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 12 maggio 2003

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 7 maggio 2003

AVVERTENZA

Si riporta di seguito il testo della legge regionale n. 52/2000, coordinato con la legge regionale 12 maggio 2003, n. 23 (modifica alla legge regionale 6 aprile 2000, n. 52 «Centro per lo studio e la prevenzione oncologica (C.S.P.O.). Conferimento della personalità giuridica di diritto pubblico ai fini del riconoscimento statale di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993 n. 269»).

Il testo è stato redatto a cura degli uffici del consiglio regionale⁽³⁾, al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi o regolamentari qui riportati. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

LEGGE REGIONALE 6 aprile 2000, n. 52⁽¹⁾

Centro per lo studio e la prevenzione oncologica (C.S.P.O.). Conferimento della personalità giuridica di diritto pubblico ai fini del riconoscimento statale di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269.

Art. 1.

Attribuzione della personalità giuridica di diritto pubblico e promozione del riconoscimento

La Regione promuove il riconoscimento del centro per lo studio e la prevenzione oncologica, di seguito denominato C.S.P.O., quale istituto pubblico di ricovero e cura a carattere scientifico, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269.

2. Per le finalità indicate al comma 1 il C.S.P.O. è istituito quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa e gestionale.

Art. 2.

Fini istituzionali del C.S.P.O.

1. Sono fini istituzionali del C.S.P.O.:

a) ricerca, valutazione epidemiologica e interventi nel campo della prevenzione primaria dei tumori, con particolare riferimento allo studio dei cancerogeni ambientali e professionali e dei fattori correlati agli stili di vita, allo studio della suscettibilità individuale e di gruppi ad alto rischio, ed alla valutazione della incidenza, prevalenza e mortalità per tumori;

b) ricerca e valutazione nel campo della prevenzione secondaria dei tumori, con particolare riferimento ai programmi di screening per le principali neoplasie;

c) assistenza sanitaria e psicologica, riabilitazione e follow-up in regime ambulatoriale in favore dei pazienti affetti dalle principali neoplasie, collaborando alla definizione dei protocolli ottimali tramite l'utilizzo di metodologie e competenze interdisciplinari nel pieno rispetto della persona e degli aspetti etici;

d) collaborazione con la commissione per l'innovazione e la sperimentazione del consiglio sanitario regionale di cui all'art. 31, comma 2, lettera b) della legge regionale 30 settembre 1998, n. 71⁽⁵⁾, alla valutazione di nuove tecnologie per la diagnosi precoce e per la qualità dell'assistenza in oncologia;

e) iniziative di informazione ed educazione alla salute, con particolare attenzione al trasferimento dei risultati della ricerca di base, epidemiologica e clinica;

f) attività di formazione ed aggiornamento nell'ambito della prevenzione primaria e secondaria dei tumori.

Art. 3.

Attività di interesse regionale

1. Tramite specifica convenzione stipulata con la Regione il C.S.P.O. svolge le seguenti attività di interesse regionale:

a) gestione del registro tumori toscano e del registro di mortalità regionale in collaborazione e con il coordinamento dell'agenzia regionale di sanità ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera d) della legge regionale n. 71/1998⁽⁵⁾;

b) gestione delle mappe di rischio oncogeno in ambito lavorativo in collaborazione con l'agenzia regionale di sanità;

c) attività di ricerca epidemiologica di interesse regionale in ambito oncologico in collaborazione e con il coordinamento dell'agenzia regionale di sanità;

d) centro di riferimento regionale per la prevenzione oncologica.

2. Tramite specifiche convenzioni stipulate con le aziende unità sanitarie locali di cui all'art. 5 della legge regionale 30 settembre 1998, n. 72⁽⁵⁾, il C.S.P.O. gestisce attività di screening oncologico.

Art. 4.

Ordinamento interno

1. L'ordinamento del C.S.P.O. è soggetto alla disciplina prevista dalla normativa statale concernente gli istituti pubblici di ricovero e cura a carattere scientifico.

Art. 5.

Controlli e finanziamenti

1. Il sistema dei controlli sugli atti e sulla gestione, nonché il finanziamento delle attività di ricerca e delle attività assistenziali, sono regolati dalla vigente normativa statale e regionale.

Art. 6.

Costituzione dell'ente

1. Con decreto del presidente della giunta regionale, da adottarsi nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono assunti i provvedimenti necessari per l'ordinato avvio dell'attività dell'ente ed in particolare:

a) la dotazione patrimoniale dell'ente, comprensiva dei beni immobili utilizzati dal C.S.P.O. e dei beni mobili iscritti negli inventari dell'azienda ospedaliera «Careggi», assegnati alla struttura alla data di emanazione del decreto;

b) la dotazione di personale, costituita in via transitoria, dai dipendenti dell'azienda ospedaliera «Careggi» in servizio presso la struttura alla data di emanazione del decreto, nonché la definizione dei criteri e delle modalità per l'individuazione, d'intesa con l'azienda ospedaliera «Careggi», delle unità di personale da assegnare in via definitiva al nuovo ente;

c) il subentro del nuovo ente nei rapporti attivi e passivi dell'Azienda ospedaliera «Careggi», comunque afferenti al C.S.P.O.;

d) la nomina di un commissario straordinario incaricato dell'amministrazione dell'ente sino alla data di insediamento degli organi ordinari di amministrazione.

2. Il decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 1 costituisce titolo per le trascrizioni, registrazioni e volture, nonché per tutti gli altri atti conseguenti il trasferimento dei beni, ai quali provvede l'ente destinatario nei termini di legge.

3. I rapporti del C.S.P.O. con l'azienda ospedaliera di «Careggi» sono regolati da apposita convenzione.

Art. 7.

Disciplina provvisoria dei controlli e del finanziamento

1. A decorrere dalla emanazione del decreto del presidente della giunta regionale di cui all'art. 6 e sino alla data del riconoscimento dell'ente quale istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ai sensi del d.lgs. n. 269/1993, agli atti dell'ente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 72/1998⁽⁵⁾.

2. Il finanziamento per le attività di interesse regionale svolte dal C.S.P.O. è assicurato, per il medesimo periodo, dalla giunta regionale a carico del bilancio regionale - fondo sanitario di parte corrente - cap. 18090 del bilancio di previsione 2000, con le modalità in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.⁽⁴⁾

Disposizioni transitorie e finali

1. Qualora il procedimento di riconoscimento dei C.S.P.O. quale istituto di ricovero e cura a carattere scientifico si concluda con esito negativo, il presidente della giunta regionale, con decreto, dispone la revoca della personalità giuridica di diritto pubblico attribuita ai sensi dell'art. 1 ed adotta i provvedimenti conseguenti.

2. La revoca della personalità giuridica è comunque disposta qualora il procedimento di riconoscimento del C.S.P.O. quale istituto di ricovero e cura a carattere scientifico non si concluda entro il 30 aprile 2006.

NOTE

(1) Legge pubblicata nel *Bollettino ufficiale* n. 17 del 17 aprile 2000.

(2) Legge pubblicata su questo stesso Bollettino.

(3) Testo redatto ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 15 marzo 1996, n. 18 (ordinamento del *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti).

(4) Articolo così sostituito con legge regionale 12 maggio 2003, n. 23, art. 1.

(5) Legge abrogata dall'art. 139 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 22 (riordino delle norme per l'organizzazione del servizio sanitario regionale), pubblicata nel *Bollettino ufficiale* n. 10-bis del 17 marzo 2000.

03R0499

LEGGE REGIONALE 12 maggio 2003, n. 24.

Norme in materia di igiene del personale addetto all'industria alimentare.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 20 del 16 maggio 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Obblighi del personale addetto all'industria alimentare

1. Il personale addetto alla preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito, trasporto, distribuzione, manipolazione, vendita o fornitura, compresa la somministrazione, di prodotti alimentari osserva le norme igieniche stabilite ai sensi del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari).

2. Il personale che esercita le attività di cui al comma 1, in Toscana non è tenuto ad acquisire il libretto di idoneità sanitaria previsto dall'art. 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: (disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 (rego-

lamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande).

3. Per l'esercizio delle attività di cui al comma 1 nelle regioni che lo richiedano, l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente rilascia il libretto di idoneità sanitaria o ne dispone il rinnovo.

Art. 2.

Formazione e controlli

1. Al fine di prevenire le malattie trasmissibili con alimenti e garantire la salubrità degli stessi la Regione disciplina, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le iniziative formative del personale di cui all'art. 1, comma 1, nonché dei responsabili dell'industria alimentare, nell'ambito delle attività di cui alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), al relativo regolamento di esecuzione e al piano d'indirizzo di cui all'art. 31 della stessa legge regionale n. 32/2002.

2. La giunta regionale emana specifici indirizzi ai servizi competenti delle aziende unità sanitarie locali per la verifica dell'effettivo rispetto delle regole di igiene alimentare, ed in particolare per il controllo sulla formazione effettuata dai responsabili e dagli addetti delle imprese alimentari. Con gli indirizzi la giunta regionale tiene conto delle effettive necessità connesse alla specifica attività, in particolare prevedendo procedure semplificate di autocontrollo per il personale saltuariamente impiegato dagli organizzatori di sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico, come individuato dall'art. 92, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato).

3. Gli indirizzi, di cui al comma 2, sono contenuti nel piano regionale di sorveglianza su alimenti e bevande, approvato dalla giunta regionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995 (atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e province autonome sui criteri uniformi per l'elaborazione dei programmi di controllo ufficiale degli alimenti e delle bevande).

4. In prima attuazione il piano regionale di sorveglianza su alimenti e bevande, di cui al comma 3, è approvato dalla giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto di quanto disposto dall'azione programmata sicurezza alimentare e igiene della nutrizione di cui al piano sanitario regionale 2002-2004.

Art. 3.

Norma finale e di salvaguardia

1. Per i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, cessano di avere applicazione in Toscana dalla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana di entrambi gli atti della giunta regionale di cui all'art. 2:

a) l'art. 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

b) gli articoli 37, comma 1, e 41, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/1980.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 12 maggio 2003

MARTINI

03R0500

LEGGE REGIONALE 13 maggio 2003, n. 25.

Interventi a favore degli allevatori partecipanti alla attuazione del piano di sorveglianza sierologica e del piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (Blue-tongue).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 20 del 16 maggio 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità della legge

1. La presente legge dispone interventi a favore delle aziende agricole con allevamento zootecnico ovino, bovino e bufalino, ai fini di incentivare la collaborazione con le autorità sanitarie preposte alla attuazione del piano di sorveglianza sierologica per la febbre catarrale degli ovini (Blue-tongue) previsto dall'ordinanza del Ministro della sanità 11 maggio 2001 concernente «misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini (Blue-tongue)» e atti dirigenziali attuativi, nonché ai fini di indennizzare i danni conseguenti alla vaccinazione obbligatoria disposta nell'ambito del piano vaccinale previsto dalla medesima ordinanza.

2. Gli interventi disposti dalla presente legge consistono in:

a) un contributo diretto a compensare i costi e i disagi sopportati dagli allevatori con la messa a disposizione dell'autorità dei propri capi per i prelievi periodici di sangue finalizzati a verificare l'esistenza di circolazione virale;

b) un indennizzo a parziale ristoro del danno subito dagli allevatori nell'eventualità che si verificano aborti conseguenti la vaccinazione di fattrici gravide;

c) un indennizzo per i capi morti in conseguenza dell'intervento di profilassi.

Art. 2.

Beneficiari e misura degli interventi

1. Il contributo di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), è concesso alle aziende agricole con allevamento zootecnico ovino, bovino e bufalino, comprese in una o più delle celle di campionamento in cui è suddiviso il territorio toscano, che mettono a disposizione dell'autorità sanitaria un numero di capi adeguato alle esigenze del piano di sorveglianza sierologica. Il contributo è concesso proporzionalmente al numero dei capi che vengono resi disponibili per i prelievi a partire dal 1 gennaio 2002 fino al 31 dicembre 2003. Ogni singola azienda può rendere disponibili non più di dodici capi l'anno o il numero di capi ritenuti indispensabili dall'autorità sanitaria competente per territorio. Per ogni capo messo a disposizione dell'autorità sanitaria viene erogata una somma pari a 60 euro, rapportata all'intero anno solare, proporzionalmente ridotta in relazione al periodo di effettiva messa a disposizione.

2. L'indennizzo di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), è concesso alle aziende agricole con allevamento zootecnico ovino, bovino e bufalino ove si verificano aborti di fattrici vaccinate entro venti giorni dall'avvenuta vaccinazione, accertati tramite conforme diagnosi differenziale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale. L'indennizzo è concesso nella misura di 300 euro nel caso di bovina o bufala e di 40 euro nel caso di pecora o capra.

3. L'indennizzo di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), è concesso alle aziende agricole con allevamento zootecnico ovino, bovino e bufalino ove si verifici la morte dei capi sottoposti a vaccinazione, come certificato dal veterinario che ha eseguito l'intervento o dal servizio veterinario della competente Azienda U.S.L. L'indennizzo è

concesso nella misura massima del 90 per cento del valore di mercato per categoria e tipologia di animale rilevato dai bollettini pubblicati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

Art. 3.

Modalità di erogazione degli interventi

1. La richiesta ai fini dell'ottenimento degli interventi di cui alla presente legge è presentata all'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA), ai sensi della legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 concernente «Agenzia regionale Toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA)».

2. L'ARTEA provvede a disciplinare, con proprio atto, le procedure e le modalità per l'erogazione.

3. Al termine di ciascun anno di attuazione degli interventi la giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione a consuntivo degli interventi realizzati e finanziati nel corso dell'anno di riferimento, comprendente tra l'altro:

a) il numero delle domande presentate per tipologia di intervento;

b) la quantificazione dei contributi erogati per tipologia di intervento;

c) la quantificazione e l'analisi dei danni subiti dagli allevatori a causa di aborti conseguenti la vaccinazione di fattrici gravide o di capi morti in conseguenza dell'intervento di profilassi;

d) i dati, o la stima, dell'impatto della febbre catarrale degli ovini (Blue-tongue) sul patrimonio ovino, bovino e bufalino toscano;

e) l'opinione dei soggetti coinvolti sull'utilità degli interventi effettuati.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Agli oneri finanziari derivanti dalla presente legge nel biennio 2002/2003 si provvede come segue:

a) per l'anno 2002, mediante la seguente variazione al bilancio di previsione annuale da effettuarsi sia per la competenza che per la cassa per il medesimo importo:

in diminuzione UPB n. 741 «fondi - spese correnti», euro 200.000;

in aumento UPB n. 521 «interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - spese correnti», euro 200.000;

b) Per l'anno 2003, mediante la seguente variazione al bilancio di previsione pluriennale a legislazione vigente da effettuarsi per la competenza:

in diminuzione UPB n. 741 «fondi - spese correnti», euro 200.000;

in aumento UPB n. 521 «interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - spese correnti», euro 200.000.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 13 maggio 2003

MARTINI

La presente legge, approvata dal consiglio regionale nella seduta del 9 ottobre 2002, viene promulgata contestualmente alla promulgazione dell'atto legislativo che la modifica in adeguamento ai rilievi espressi dalla Commissione europea.

03R0501

LEGGE REGIONALE 13 maggio 2003, n. 26.

Modifiche alla legge regionale 13 maggio 2003, n. 25 «interventi a favore degli allevatori partecipanti alla attuazione del piano di sorveglianza sierologica e del piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (Blue-tongue)».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 20 del 16 maggio 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale 13 maggio 2003, n. 25

1. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 13 maggio 2003, n. 25 «interventi a favore degli allevatori partecipanti alla attuazione del piano di sorveglianza sierologica e del piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (Blue-tongue)», è sostituito dal seguente:

«2. L'indennizzo di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), è concesso alle aziende agricole con allevamento zootecnico ovino, bovino e bufalino ove si verificano aborti di fattrici vaccinate entro venti giorni dall'avvenuta vaccinazione, accertati tramite conforme diagnosi differenziale dell'istituto zooprofilattico sperimentale. L'indennizzo è concesso nella misura massima del 90 per cento del valore di mercato per categoria e tipologia di animale rilevato dai bollettini pubblicati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 13 maggio 2003

MARTINI

La presente legge, approvata dal consiglio regionale nella seduta del 7 maggio 2003, è promulgata a seguito di adeguamento alla decisione della Commissione europea pervenuta in data 25 marzo 2003.

03R0502

LEGGE STATUTARIA REGIONALE 19 maggio 2003, n. 27.

Modifiche all'art. 8 dello statuto della Regione Toscana

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 21 del 19 maggio 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge statutaria:

Art. 1.

Modifiche al primo e terzo comma dell'art. 8

1. Il comma 1 dell'art. 8 dello statuto della Regione Toscana è sostituito dal seguente:

«l'ufficio di presidenza è composto dal Presidente, da due vice presidenti e da quattro segretari, due dei quali con funzioni di questore».

2. Il comma 3 dell'art. 8 dello statuto della Regione Toscana è sostituito dal seguente:

«all'elezione dei due vice presidenti, dei due segretari questori e dei due segretari si procede con votazioni separate a scrutinio segreto. Ciascun consigliere vota un solo nome. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti».

La presente legge statutaria è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge statutaria della Regione Toscana.

Firenze, 19 maggio 2003

MARTINI

03R0503

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 18 giugno 2002, n. 9.

Attività regionali per la promozione dei diritti umani della cultura di pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 2 del 28 febbraio 2003)

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, al fine di promuovere la cultura di pace ed in conformità ai principi costituzionali ed alle dichiarazioni internazionali, riconosce nella solidarietà e cooperazione internazionale gli strumenti essenziali per il raggiungimento della pace e dello sviluppo umano come diritti fondamentali dei popoli.

2. La Regione, nel rispetto della vigente legislazione nazionale e comunitaria, nonché della competenza statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali, contribuisce alla salvaguardia della vita umana, al soddisfacimento dei bisogni primari, all'autosufficienza alimentare, all'eliminazione della povertà, alla lotta all'emarginazione sociale, alla promozione ed alla difesa della democrazia e dei diritti civili e politici, alla valorizzazione delle risorse umane delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo e di quelli con economia in via di transizione.

Art. 2.

Tipologia degli interventi

1. La Regione per le finalità di cui all'art. 1 promuove e sostiene:

- le attività di collaborazione e partenariato internazionale;
- le attività di cooperazione internazionale;
- le attività per la promozione della culturale della pace e dei diritti umani;
- gli interventi di emergenza e di solidarietà internazionale.

Art. 3.

Modalità di intervento

1. La Regione, nell'ambito del piano triennale di cui all'art. 9, coordina, promuove e sostiene le iniziative assunte dai soggetti pubblici e privati di cui all'art. 11 operanti sul territorio regionale.

2. La Regione promuove iniziative e può partecipare a quelle attivate da altre regioni italiane.

3. La Regione, per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 e per regolamentare le iniziative di cooperazione con i paesi cooperanti e con quelli non appartenenti all'Unione Europea, può sottoscrivere intese con enti territoriali degli altri Stati nel rispetto della normativa statale.

Art. 4.

Attività di collaborazione e di partenariato internazionale

1. Per attività di collaborazione e di partenariato internazionale si intendono tutte le iniziative ed i progetti volti a favorire lo sviluppo sociale, economico e culturale delle comunità locali mediante l'interazione tra istituzioni di Stati diversi, accordi di collaborazione e protocolli di intesa.

2. In particolare, la Regione:

a) promuove la partecipazione e sostiene le attività delle associazioni europee costituite tra Regioni, in relazione all'attività dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa, collabora, alle iniziative delle associazioni e delle organizzazioni internazionali che abbiano come finalità il consolidamento della pace e lo sviluppo dei diritti umani;

b) promuove gemellaggi con i paesi in via di sviluppo e con quelli con economia in via di transizione, favorisce gemellaggi tra paesi appartenenti all'Unione Europea che prevedono iniziative e progetti di sostegno ai paesi in via di sviluppo ed a quelli con economia in via di transizione;

c) promuove e sostiene le attività di collaborazione e di partenariato internazionale nell'ambito dei programmi e dei progetti dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali;

d) sottoscrive le intese e gli accordi di collaborazione e di partenariato internazionale con governi ed istituzioni locali, nel rispetto delle normative nazionali ed europee.

Art. 5.

Attività di cooperazione internazionale

1. L'attività di cooperazione internazionale con i paesi in via di sviluppo è indirizzata al rafforzamento dei diritti civili, politici e del lavoro, allo sviluppo sostenibile, alla ricostruzione in seguito a calamità e conflitti armati, al rispetto dei diritti fondamentali della persona in ogni età della vita.

2. La Regione promuove e sostiene la cooperazione decentrata e delle organizzazioni non governative, favorisce la partecipazione ai programmi di cooperazione di tutti i soggetti della società marchigiana in sintonia con la cooperazione governativa e nell'ambito dei programmi di cooperazione dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali. Favorisce lo scambio reciproco delle informazioni, il coordinamento delle iniziative e la programmazione degli interventi per paese o area di intervento.

3. In particolare, le azioni progettuali riguardano:

a) l'elaborazione di studi, la fornitura di attrezzature e servizi, la progettazione e costruzione di impianti ed infrastrutture, compresi quelli sanitari, e la realizzazione di progetti di sviluppo integrati;

b) l'impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell'attività di cooperazione internazionale;

c) la formazione professionale e la promozione sociale dei cittadini dei paesi in via di sviluppo coordinata con le attività svolte dai servizi sociali e dalle politiche di formazione e lavoro, anche al fine di favorirne il rientro nei paesi di origine;

d) la realizzazione di progetti ed interventi delle organizzazioni non governative, anche tramite l'invio di volontari e di proprio personale in paesi in via di sviluppo ed in quelli con economia in via di transizione;

e) il sostegno al commercio equo e solidale;

f) la promozione di esperienze di micro-credito per lo sviluppo in loco;

g) la promozione e l'attuazione di azioni progettuali che favoriscano il miglioramento della condizione delle donne, dei bambini e dei disabili.

Art. 6.

Attività per la promozione della cultura della pace e dei diritti umani

1. La Regione promuove e sostiene iniziative di informazione, sensibilizzazione ed educazione volte a favorire la cultura della pace e dei diritti umani.

2. In particolare, le azioni progettuali riguardano:

a) seminari di studio e di formazione, produzione di materiali finalizzati a sensibilizzare la comunità regionale, ed in particolare il mondo giovanile, sui temi della pace, della solidarietà e della cooperazione internazionale, della promozione dei diritti umani;

b) ricerche in tema di pace, cooperazione internazionale e diritti fondamentali degli uomini, delle donne e dei popoli, e diffusione nelle scuole dei risultati;

c) programmi di educazione sui temi della cultura di pace, della solidarietà e dello sviluppo equo e sostenibile, sul rispetto e la tutela delle identità culturali e la promozione dell'interculturalità, con particolare riguardo all'ambito scolastico e agli educatori in genere;

d) iniziative volte a favorire e salvaguardare nell'ambito della comunità regionale, la tutela dei diritti umani e la pari dignità dei cittadini, indipendentemente dalle loro convinzioni culturali e religiose, anche mediante l'apertura, in concorso con gli enti locali, di apposite strutture per sostenere l'identità culturale nei principali momenti della vita della persona.

Art. 7.

Interventi di emergenza e di solidarietà internazionale

1. La Regione, pur riconoscendo l'unitarietà degli interventi di cooperazione internazionale e promuovendo la programmazione ed il coordinamento degli stessi, destina una parte delle risorse regionali agli interventi di emergenza e solidarietà internazionale di cui al comma 2.

2. La Regione, nel rispetto degli indirizzi nazionali di politica estera, promuove, attua e sostiene iniziative di solidarietà internazionale destinate a fronteggiare eventi eccezionali causati da conflitti armati, calamità, siccità, carestie e carenze igienico-sanitarie che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni, fornendo anche direttamente beni ed attrezzature, personale specializzato sia volontario che messo a disposizione da soggetti pubblici e privati.

3. La Regione, nel caso di eventi di particolare gravità che richiedano interventi immediati di assistenza medica e sanitaria alle popolazioni, può erogare finanziamenti in favore di associazioni di comprovata esperienza che provvedono direttamente a tali interventi.

4. La giunta regionale determina, in base alle risorse individuate dal piano annuale di cui all'art. 10, le modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 2, nonché le modalità di erogazione dei finanziamenti di cui al comma 3.

Art. 8.

Collocazione in aspettativa del personale regionale impiegato negli interventi

1. In attuazione della lettera d) del comma 3 dell'art. 5 e del comma 2 dell'art. 7, il personale dipendente dalla Regione impiegato ai fini di cui alla normativa indicata può essere collocato in aspettativa senza assegni, ma con oneri previdenziale ed assistenziali a carico dell'Amministrazione regionale, la quale è tenuta al versamento degli oneri propri e di competenza del personale interessato, che dovrà rifondere all'amministrazione quanto di sua spettanza.

2. L'aspettativa di cui sopra fa salvi i benefici relativi all'anzianità di servizio.

Capo II

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Art. 9.

Piano triennale

1. La giunta regionale predispone il piano triennale delle attività di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7, sentito il comitato per la cooperazione e la solidarietà internazionale di cui all'art. 12.

2. Il piano triennale, in particolare, contiene:

- a) l'analisi sull'evoluzione del quadro internazionale;
- b) gli elementi di analisi della situazione dei paesi e nelle aree in cui si svolgono le iniziative di cooperazione internazionale e di partenariato;
- c) l'indicazione degli obiettivi generali da perseguire e quelli da realizzare in via prioritaria con indicazioni delle relative risorse;
- d) i progetti di interesse regionali attuati direttamente dalla Regione e quelli relativi agli interventi che possono essere attuati dai soggetti di cui all'art. 11;
- e) i criteri di riparto delle risorse tra gli interventi di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7.

3. Il piano triennale è approvato con deliberazione del consiglio regionale.

4. Il piano triennale di cui al comma 1 è trasmesso ai competenti uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi della vigente legislazione.

Art. 10.

Piano annuale

1. Il piano triennale è attuato mediante il piano annuale delle attività che è approvato dalla giunta regionale, sentito il comitato per la cooperazione e la solidarietà internazionale di cui all'art. 12 e previo parere conforme della competente commissione consiliare, entro il 30 settembre di ogni anno.

2. Il piano annuale contiene:

- a) le indicazioni delle priorità geografiche e tematiche per la realizzazione degli interventi;
- b) i programmi statali e comunitari cui la Regione intende partecipare, nonché le iniziative da attuare in collaborazione con altre Regioni;
- c) la ripartizione delle risorse finanziarie sulla base delle tipologie di intervento, secondo i criteri stabiliti dal piano triennale;
- d) l'individuazione delle risorse per gli interventi di cui all'art. 7, commi 2 e 3;
- e) l'individuazione dei criteri di valutazione e delle modalità di presentazione dei progetti da parte dei soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 11;
- f) la verifica sulle attività già avviate o concluse.

3. Eventuali modifiche al piano sono adottate con le stesse modalità di cui al comma 1.

4. Il piano di cui al comma 1 è trasmesso ai competenti uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 11.

Soggetti promotori

1. La Regione riconosce e sostiene quali soggetti promotori delle attività di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 gli enti locali singoli o associati, le organizzazioni non governative, le associazioni iscritte nel registro regionale di cui all'art. 16, le università, le istituzioni scolastiche, gli enti pubblici e privati, gli istituti di ricerca, le organizzazioni sindacali, le imprese e le cooperative aventi sede nella Regione.

Capo III

ORGANISMI CONSULTIVI E STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 12.

Comitato per la cooperazione e la solidarietà internazionale

1. È istituito presso la giunta regionale il comitato per la cooperazione e la solidarietà internazionale composto da:

- a) il presidente della giunta regionale o un suo delegato, che lo presiede;
- b) tre esperti di comprovata esperienza in materia nominati dal consiglio regionale, di cui due in rappresentanza della maggioranza ed uno della minoranza;
- c) due rappresentanti designati dalle università aventi sede nella regione;
- d) un rappresentante designato dalla direzione scolastica regionale;
- e) un rappresentante designato dalla sezione regionale dell'ANCI;
- f) un rappresentante designato dalla federazione regionale dell'AICCRE;
- g) un rappresentante designato dall'UPI;
- h) un rappresentante designato dall'unione regionale delle CCIAA;
- i) due rappresentanti designati d'intesa dalle organizzazioni non governative delle Marche riconosciute dal Ministero degli affari esteri;
- j) tre rappresentanti designati d'intesa dalle associazioni iscritte nel registro regionale di cui all'art. 15;
- k) un componente designato dalla consulta regionale dell'immigrazione di cui alla legge regionale 2 marzo 1998, n. 2;
- l) un rappresentante designato d'intesa tra le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative delle Marche.

2. Le designazioni devono pervenire alla Regione entro sessanta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine, si procede comunque alla nomina, fatta salva l'integrazione successiva, sulla base delle designazioni pervenute.

3. Alla nomina dei componenti del comitato provvede con proprio decreto il presidente della giunta regionale; il comitato rimane in carica per l'intera durata della legislatura.

4. In caso di dimissioni, decesso o impedimento di un membro del comitato, per la sua sostituzione si procede secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3.

5. Il comitato è convocato dal presidente. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.

6. Il comitato si riunisce almeno due volte l'anno per esprimere parere sul piano triennale degli interventi e su quello annuale di attuazione di cui agli articoli 9 e 10. Può riunirsi in seduta straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

7. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale il voto del presidente.

8. Il presidente del comitato può invitare a partecipare ai lavori dello stesso i rappresentanti di amministrazioni, enti ed associazioni interessati agli argomenti posti in esame.

9. Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un funzionario del servizio regionale competente per materia.

10. La partecipazione ai lavori del comitato è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate ai sensi della legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 13.

Compiti del comitato per la cooperazione e la solidarietà internazionale

1. Il comitato per la cooperazione e la solidarietà internazionale è organismo consultivo per le attività inerenti il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, ed in particolare:

- a) esprime pareri sul piano triennale e su quello annuale;
- b) avanza proposte, suggerimenti e segnala iniziative in materia.

2. Il parere di cui al comma 1, lettera a), deve essere espresso entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta per il piano triennale ed entro trenta giorni per il piano annuale; decorsi tali termini si prescinde dal parere.

Art. 14.

Conferenza regionale sulla solidarietà e la cooperazione internazionale «Giornata per la pace» e «Giorno della memoria».

1. Al fine di favorire la massima partecipazione al processo di programmazione degli interventi di cui alla presente legge, il consiglio e la giunta regionale organizzano ogni tre anni, in occasione della giornata della pace di cui al comma 2, la conferenza regionale sulla solidarietà e la cooperazione internazionale in collaborazione con gli enti locali, con il comitato di cui all'art. 12 e con tutti i soggetti interessati alle attività.

2. La data del 10 dicembre di ogni anno in cui ricorre l'anniversario dell'approvazione della «Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo» è individuata come «Giornata per la pace nelle Marche».

3. Nella data di cui al comma 2 e nella data del 27 gennaio di ogni anno, in cui ricorre il «Giorno della memoria», il consiglio regionale realizza idonee iniziative volte a ricordare il significato delle ricorrenze in relazione alla promozione di una più diffusa sensibilità sui temi della pace, della solidarietà, del rifiuto della violenza, della lotta al razzismo ed ai totalitarismi.

Art. 15.

Associazione «Università per la pace»

1. La Regione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, promuove unitamente ad altri enti pubblici e privati la costituzione dell'associazione «Università per la pace» con sede ad Ascoli Piceno per favorire iniziative in sostegno della cultura della pace.

2. Lo statuto dell'associazione, senza scopo di lucro, deve prevedere:

- a) l'eventuale adesione in aggiunta i fondatori, di altri enti pubblici e di soggetti privati aventi sede nel territorio regionale;
- b) le quote associative;
- c) le quote di partecipazione al fondo di gestione.

3. L'associazione di cui al comma 1 svolge attività di ricerca e promozione della conoscenza e della diffusione delle tematiche relative alla promozione della cultura della pace e dei diritti umani. A questo fine:

- a) realizza un centro di documentazione collegato con le banche dati nazionali, europee ed internazionali;
- b) provvede alla produzione di materiale didattico e informativo e alla divulgazione di materiale fornito dalle istituzioni nazionali e sovranazionali;
- c) promuove programmi di educazione sui temi della mondialità e della pace, specialmente nell'ambito scolastico in accordo e con la collaborazione dei competenti organi scolastici al fine di sviluppare la cultura di pace e solidarietà;
- d) promuove progetti e campagne nazionali di solidarietà internazionale, convegni, tavole rotonde e seminari, stage sui temi della pace;

e) sviluppa relazioni e collaborazioni con i più qualificati centri di ricerca, nonché con i movimenti e le reti associative regionali, nazionali, internazionali che operano per la pace ed i diritti umani nel mondo, e con enti locali delle Marche.

4. Il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, è autorizzato a compiere gli atti necessari a promuovere la costituzione dell'associazione.

5. Il consiglio regionale provvede alla nomina della rappresentanza della Regione nell'associazione.

Art. 16.

Registro regionale delle associazioni operanti per la pace, i diritti umani, la cooperazione e la solidarietà internazionale

1. È istituito presso la giunta regionale il registro regionale delle associazioni operanti per la pace, i diritti umani, la cooperazione e la solidarietà internazionale.

2. Possono essere iscritte le associazioni che:

- a) non perseguono scopi di lucro;
- b) hanno una struttura sociale a base democratica;
- c) prevedono, nell'atto costitutivo, fra gli scopi sociali, in forma esclusiva o prevalente, iniziative culturali ed assistenziali nel campo dei diritti umani, della pace, della cooperazione e della solidarietà internazionale;
- d) svolgono attività da almeno tre anni nella Regione.

3. Dall'entrata in vigore della presente legge le associazioni, con sede legale nella Regione, possono presentare al presidente della giunta regionale apposita domanda corredata da:

- a) una copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) una relazione sull'attività svolta.

4. L'iscrizione nel registro è disposta con decreto del dirigente della struttura regionale competente entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda.

Art. 17.

Gruppi di coordinamento

1. Al fine di promuovere e sostenere il coordinamento degli interventi, la programmazione degli stessi per area geografica, nonché per coordinare il reperimento delle risorse finanziarie, il dirigente della competente struttura regionale convoca periodicamente gruppi di coordinamento tra tutti i soggetti interessati agli interventi in una determinata area geografica o tematica.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18.

Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione la giunta regionale è autorizzata ad approvare il piano annuale delle attività di cui all'art. 10 entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, anche in assenza di approvazione da parte del consiglio regionale del piano triennale di cui all'art. 9.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, provvedono alle designazioni di cui all'art. 12, comma 1, lettera j), le associazioni che risultano iscritte nel registro di cui all'art. 16 della scadenza del terzo mese dall'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 19.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

- a) 26 aprile 1990, n. 38;
- b) 30 settembre 1995, n. 60.

2. Sono fatti salvi, fino ad esaurimento, gli effetti derivanti dall'applicazione delle leggi regionali di cui al comma 1.

Art. 20.

Disposizioni finanziarie

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 2002, la spesa di euro 336.213,44; per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie.

2. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1 si provvede, per l'anno 2002, per la somma di euro 207.099,22, con le somme

che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione delle leggi regionali n. 38/1990 e n. 60/1995 stanziati a carico dell'UPB 3.14.07; per la somma di euro 129.114,22, mediante impiego di quota parte della somma stanziata a carico dell'UPB 2.08.01, accantonamento di cui alla partita 3 dell'elenco 1; per gli anni successivi mediante impiego di quota parte delle entrate proprie della Regione.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dal comma 1 sono iscritte per l'anno 2002 nell'UPB 3.14.07 a carico di apposito capitolo che la giunta regionale istituisce nello stato di previsione della spesa; per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa della UPB 2.08.01 sono ridotti di euro 129.114,22.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge Regione Marche.

03R0600

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2002, n. 10.

Misure urgenti in materia di risparmio energetico e contenimento dell'inquinamento luminoso.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Marche* n. 2 del 28 febbraio 2003)

Art. 1.

Finalità

1. La Regione promuove la riduzione sul territorio regionale dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici da esso derivanti al fine di conservare e valorizzare l'ambiente e di promuovere e tutelare le attività di ricerca e divulgazione scientifica degli osservatori astronomici.

2. Ai fini della presente legge è considerato inquinamento luminoso dell'atmosfera ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata, in particolar modo, se orientata al di sopra della linea dell'orizzonte.

Art. 2.

Competenze della Regione

1. La Regione esercita le seguenti competenze:

a) l'adozione del regolamento di riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso;

b) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco degli osservatori astronomici e astrofisici e l'individuazione delle relative zone di particolare protezione;

c) la concessione di contributi ai comuni, per l'adeguamento degli impianti pubblici di illuminazione esterna esistenti ai criteri tecnici previsti dalla normativa vigente in materia;

d) la divulgazione delle problematiche e della disciplina relativa alla riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso, secondo le modalità di cui all'art. 9.

2. La giunta regionale emana le disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge.

Art. 3.

Competenze dei comuni

1. I comuni esercitano le seguenti funzioni:

a) l'integrazione del regolamento edilizio in conformità alle disposizioni del regolamento di cui all'art. 4;

b) l'adeguamento della progettazione, installazione e gestione degli impianti di illuminazione esterna alle disposizioni di cui all'arti-

colo 13 sentiti i gestori degli osservatori astronomici, le locali associazioni di astrofili e le associazioni Cielo Buio ed International Dark Sky Association (IDA);

c) la vigilanza, tramite controlli periodici di propria iniziativa o su richiesta di osservatori astronomici, delle associazioni di astrofili e di cittadini, sul rispetto delle misure stabilite per gli impianti di illuminazione esterna dal regolamento di cui all'art. 4;

d) l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 11;

e) la verifica della conformità alle disposizioni della presente legge dei nuovi impianti in sede di rilascio di nuova concessione o autorizzazione edilizia o denuncia inizio attività;

f) l'individuazione ed il costante monitoraggio, a partire dai primi sei mesi dall'approvazione della presente legge, dei siti e delle sorgenti di grande inquinamento luminoso sulle quali prevedere interventi di bonifica su segnalazione e d'intesa con gli osservatori astronomici, con le associazioni di astrofili e con le associazioni Cielo Buio e IDA e l'individuazione, entro i successivi sessanta giorni, delle priorità di intervento;

g) l'individuazione, tramite i comandi di polizia municipale, degli apparecchi di illuminazione pericolosi per la viabilità stradale ed autostradale, in quanto responsabili di fenomeni di abbagliamento per i veicoli in transito, e la disposizione di immediati interventi di normalizzazione, nel rispetto della presente legge;

h) la determinazione degli adeguamenti dell'illuminazione esterna, in deroga alle disposizioni della presente legge, dei fari costieri, delle carceri, delle caserme, degli impianti sportivi soggetti ad illuminazione temporanea e per la sicurezza del traffico aereo negli aeroporti;

i) la definizione, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed in sede di conferenza dei servizi a cui partecipa anche la soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici della Marche, dell'elenco dei beni monumentali in cui gli obiettivi di risanamento dell'inquinamento luminoso dovranno essere attuati in deroga alle disposizioni della presente legge.

Art. 4.

Regolamento regionale per la riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso

1. La giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento per disciplinare l'attività della Regione e dei comuni in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento luminoso con il quale provvede, in particolare, a definire:

a) i requisiti tecnici, che non possono essere meno restrittivi di quelli indicati nell'allegato B, per la progettazione, l'installazione e la gestione degli impianti di illuminazione esterna pubblici e privati;

b) la tipologia degli impianti di illuminazione esterna, compresi quelli a scopo pubblicitario, da assoggettare ad autorizzazione da parte dell'amministrazione comunale e le relative procedure;

c) le modalità ed i termini per l'adeguamento degli impianti esistenti ai requisiti tecnici di cui alla lettera a);

d) i termini per l'adeguamento dei regolamenti edilizi comunali alle disposizioni del regolamento medesimo;

e) i criteri per l'individuazione e le misure da applicare nelle zone di particolare protezione degli osservatori astronomici e delle aree naturalistiche protette di cui all'art. 7, comma 3;

f) gli opportuni provvedimenti per favorire il risparmio dell'energia elettrica destinata all'illuminazione pubblica e privata.

Art. 5.

Piano regolatore generale dell'illuminazione

1. In sede di adozione del piano regolatore generale i comuni sono tenuti a predisporre uno specifico strumento di programmazione dell'illuminazione pubblica.

Art. 6.

Obbligo di conformità dei capitolati

1. Tutti i capitolati relativi all'illuminazione pubblica e privata devono essere conformi alle disposizioni della presente legge.

2. Le amministrazioni comunali, per impianti di particolare complessità tecnica ed a seguito di motivata relazione, sono autorizzate a derogare, fino ad un incremento massimo del 30 per cento, ai prezzi del prezzario regionale, pubblicato nel supplemento n. 21 al *Bollettino ufficiale* della Regione n. 81 del 19 luglio 2001, per particolari esigenze di contenimento dell'inquinamento luminoso.

Art. 7.

Zone di protezione degli osservatori astronomici e delle aree naturalistiche protette

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, presso il competente servizio della giunta regionale è tenuto il registro degli osservatori astronomici ed astrofisici statali, pubblici o privati che svolgono ricerca scientifica o divulgazione, ubicati nell'ambito territoriale regionale, nel quale sono indicati, in distinti elenchi, gli osservatori professionali e gli osservatori non professionali. Appartengono a quest'ultima categoria anche gli osservatori di cui all'allegato A.

2. Il registro di cui al comma 1 è aggiornato con deliberazione della giunta regionale. L'aggiornamento è effettuato automaticamente dalla Regione, anche su segnalazione dei soggetti interessati. Il registro e i relativi aggiornamenti sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

3. La giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 4, individua, mediante cartografia in scala adeguata, le zone di particolare protezione degli osservatori indicati al comma 1 e delle aree naturalistiche protette istituite in base al Piano triennale regionale delle aree protette (PTRAP). La deliberazione della giunta regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

4. In fase di prima applicazione della presente legge le zone di particolare protezione di cui al comma 3 sono indicate in trenta chilometri di raggio dal centro degli osservatori professionali, in dieci chilometri di raggio dal centro degli osservatori non professionali e in cinque chilometri di raggio dai confini delle aree istituite in base al PTRAP.

5. Gli osservatori astronomici:

a) segnalano alle autorità territoriali competenti le sorgenti di luce non rispondenti ai requisiti stabiliti dalla presente legge richiedendone gli interventi necessari all'adeguamento;

b) collaborano con gli enti territoriali per una migliore e puntuale applicazione della presente legge secondo le loro specifiche competenze.

Art. 8.

Contributi regionali

1. La Regione concede contributi ai comuni per l'adeguamento ai criteri tecnici previsti dal regolamento di cui all'art. 4 degli impianti pubblici di illuminazione esterna in misura non superiore al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile e, comunque, per un importo non superiore a 15.000 euro.

2. I contributi di cui al comma 1 sono assegnati sulla base dei seguenti criteri di priorità:

a) ai comuni ricadenti nelle zone di particolare protezione degli osservatori individuate ai sensi dell'art. 7, comma 3;

b) ai comuni ricadenti nelle aree naturali protette;

c) ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

3. La giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 4, stabilisce le modalità di presentazione dei progetti e i criteri di concessione dei contributi.

4. In sede di prima applicazione della presente legge le domande di ammissione ai contributi sono presentate al servizio regionale competente entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione dei criteri di priorità e, per gli anni successivi, entro il 30 giugno.

Art. 9.

Iniziative di informazione e divulgazione

1. La Regione, per favorire la conoscenza delle problematiche relative all'inquinamento luminoso, promuove ed organizza campagne promozionali, convegni e seminari ed ogni altra iniziativa di carattere divulgativo, anche in collaborazione con i comuni, con gli enti operanti nel settore dell'illuminazione, con gli osservatori astronomici e con le associazioni di astrofili.

Art. 10.

Poteri sostitutivi

1. Qualora i comuni ritardino o omettano di compiere gli atti obbligatori previsti dalla presente legge, il difensore civico regionale assegna un termine per provvedere.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, il difensore civico, sentito il comune inadempiente, nomina un commissario ad acta che provvede in via sostitutiva.

Art. 11.

Sanzioni

1. In caso di mancato adeguamento degli impianti di illuminazione esterna esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nei termini e con le modalità previste dalle norme tecniche dell'allegato B, il comune, previa diffida a provvedere entro sessanta giorni, applica la sanzione amministrativa da euro 260 a euro 1.030, fermo restando l'obbligo dell'adeguamento.

2. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche ai nuovi impianti installati prima dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 4.

3. A partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 4, per l'installazione o per la modifica degli impianti di illuminazione esterna, in violazione dei relativi criteri tecnici, il comune applica la sanzione di cui al comma 1.

4. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono prioritariamente impiegati dai comuni per l'adeguamento degli impianti pubblici di illuminazione esterna ai criteri tecnici del regolamento di cui all'art. 4.

Art. 12.

Disposizioni finanziarie

1. Per gli interventi previsti dall'art. 8 è autorizzata per l'anno 2002 la spesa di euro 260.000; per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie.

2. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede, per l'anno 2002, mediante impiego delle somme stanziante nell'UPB 2.08.02, quota parte dell'accantonamento di cui alla partita n. 4, dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2002; per gli anni successivi mediante impiego di quota parte del gettito derivante dai tributi propri della Regione.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1. sono iscritte per l'anno 2002 nella relativa UPB a carico del capitolo che la giunta regionale istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2002 con la seguente denominazione «Contributi ai comuni per l'adeguamento degli impianti pubblici di illuminazione al regolamento di riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso» e lo stanziamento di competenza e di cassa di euro 260.000; per gli anni successivi a carico del capitolo corrispondente.

4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa dell'unità di spesa 2.08.02, sono ridotti di euro 260.000.

Art. 13.

Disposizioni finali

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 4, per la progettazione, l'installazione e la gestione dei nuovi impianti di illuminazione esterna pubblici e privati, si applicano le prescrizioni contenute nell'allegato B.

2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 4, nelle zone di particolare protezione di cui all'art. 7, comma, 1, i comuni promuovono, sentiti gli organismi di gestione delle aree protette, i gestori degli osservatori astronomici e le locali associazioni di astrofili, l'adeguamento degli impianti pubblici e privati di illuminazione esterna ai criteri tecnici di cui al punto 9 dell'allegato B.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge Regione Marche.

ALLEGATO A

ELENCO OSSERVATORI ASTRONOMICI E ASTROFISICI NON PROFESSIONALI DI GRANDE RILEVANZA CULTURALE, SCIENTIFICA O POPOLARE CHE SVOLGONO ATTIVITÀ SCIENTIFICA O DIVULGAZIONE DI INTERESSE REGIONALE O PROVINCIALE.

a) Osservatorio sociale «Piersimone Migliorati» dell'Associazione lesina Astrofili - Località Torre di Jesi - 60035 Jesi (Ancona), a 305 metri slm;

b) Osservatorio sociale «Paolo Senigalliesi» dell'Associazione marchigiana Astrofili - frazione Pietralacroce - Ancona;

c) Osservatorio sociale del CEDES - frazione Castellano - 63019 Sant'Elpidio a Mare (Ascoli Piceno), a 126 metri slm;

d) Osservatorio dell'Associazione Astrofili «Crab nebula» - località Case Sparse di Villa D'Aria Serrapetrona (Macerata), a 900 metri slm;

e) Osservatorio del Gruppo Astrofili DLF di Rimini ubicato sul Monte San Lorenzo, comune di Montegrimano (Pesaro Urbino).

ALLEGATO B

DISPOSIZIONI TECNICHE

1. Per gli impianti di illuminazione esterna di strade a traffico veicolare o pedonale, parcheggi, svincoli stradali o ferroviari, porti, impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo: intensità luminosa massima consentita 0 cd/klm a 90° ed oltre e luminanza media mantenuta non superiore ai livelli minimi consigliati dalle norme di sicurezza, qualora esistenti, o in assenza di norme, non superiore a 1 cd/m².

2. Per gli impianti di illuminazione di facciata di edifici privati e pubblici che non abbiano carattere monumentale o particolare e comprovato valore artistico: impiego di sistemi luminosi con intensità luminosa di 0 cd/klm a 90° ed oltre, rivolti dall'alto verso il basso ad emissione rigorosamente controllata del flusso entro il perimetro o le sagome degli stessi con luminanza massima di 1 cd/m² con spegnimento o riduzione della potenza di almeno il 30 per cento entro le ore ventiquattro.

3. Per gli impianti di illuminazione di facciata di edifici di particolare e comprovato valore artistico e di monumenti: si deroga rispetto alle disposizioni di spegnimento o riduzione di potenza in occasione di particolari manifestazioni o ricorrenze e per non più di trenta giorni all'anno, previa espressa autorizzazione del comune; in caso di impossibilità ad ottenere impianti dall'alto verso il basso, solo per l'illuminazione di edifici di particolare e comprovato valore artistico e storico, è possibile l'illuminazione dal basso, purché i fasci di luce ricadano comunque all'interno della sagoma dell'edificio e in questo caso la luminanza massima consentita sarà di 0,5 cd/m².

4. Per gli impianti di illuminazione di monumenti con sagoma irregolare: il flusso diretto verso l'emisfero superiore che non viene intercettato dalla struttura illuminata non deve superare il 10 per cento del flusso nominale fuoriuscente dall'impianto di illuminazione con spegnimento o riduzione di potenza impegnata entro le ore ventiquattro: luminanza massima consentita 0,5 cd/m² salvo quanto previsto dall'art. 3, lettera i).

5. Per le insegne pubblicitarie di non specifico e indispensabile uso notturno: spegnimento entro le ore ventiquattro; per quelle di esercizi commerciali od altro genere di attività che si svolgono dopo

tale orario: spegnimento all'orario di chiusura degli stessi; in caso di insegne non dotate di luce interna: è consentita la sola illuminazione dall'alto verso il basso e divieto, per meri fini pubblicitari o di richiamo, dell'uso di fasci roteanti o fissi di qualsiasi tipo di potenza.

6. Per l'illuminazione di impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo devono essere impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e al di fuori dei suddetti impianti.

7. Le case costruttrici, importatrici o fornitrici devono certificare, tra le caratteristiche tecniche degli apparecchi illuminanti commercializzati, la rispondenza degli apparecchi alla presente legge.

8. Tutti gli impianti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 devono essere obbligatoriamente muniti di dispositivi in grado di ridurre i consumi energetici in misura non inferiore al 30 per cento entro le ore ventiquattro e di lampade con rapporto lm/w non inferiore a 90.

9. Nelle zone di particolare protezione di cui all'art. 7, comma 3, deve essere rispettato, per la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione esterna pubblici e privati, quanto detto ai numeri da 1 a 7 del presente allegato; fatte salve le norme più restrittive stabilite dalle leggi in materia di aree protette e dalle disposizioni fissate dagli organismi di gestione delle aree protette; inoltre:

a) per gli impianti di illuminazione di facciata di edifici privati o pubblici che non abbiano carattere monumentale o particolare e comprovato valore artistico: divieto assoluto di illuminare dal basso verso l'alto con obbligo di spegnimento entro le ore ventiquattro con luminanza massima di 1 cd/m²

b) per gli impianti di illuminazione di facciata di edifici di particolare e comprovato valore artistico e di monumenti:

spegnimento totale entro le ore ventiquattro, salvo quanto previsto all'art. 3, lettera i);

c) per le insegne pubblicitarie: spegnimento entro le ore ventiquattro;

d) per le insegne di negozi o esercizi vari: spegnimento alla chiusura dell'esercizio e comunque entro le ore, ventiquattro;

e) entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge tutti gli apparecchi illuminanti altamente inquinanti già esistenti, come globi, lanterne o similari, devono essere schermati o comunque dotati di idonei dispositivi in grado di contenere e dirigere a terra il flusso luminoso, nonché di vetri di protezione trasparenti. L'intensità luminosa non dovrà comunque eccedere le quindici candele per 1.000 lumen a 90° ed oltre. È concessa deroga, secondo specifiche indicazioni concordate tra i comuni interessati e gli osservatori astronomici competenti per le sorgenti di luce internalizzate e quindi, in concreto, non inquinanti, per quelle con emissione non superiore a 1.500 lumen cadauna (fino a un massimo di tre centri con singolo punto luce) per quelle di uso temporaneo o che vengano spente normalmente entro le ore venti nel periodo di ora solare ed entro le ore ventidue nel periodo di ora legale, per quelle di cui sia prevista la sostituzione entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

f) tutti gli apparecchi non a norma con i criteri tecnici indicati nel regolamento regionale di cui all'art. 4, già esistenti all'entrata in vigore della presente legge, vanno adattati, sostituiti o comunque uniformati ai suddetti criteri entro e non oltre i cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

03R0601

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2002, n. 11.

Sistema integrato per le politiche di sicurezza e di educazione alla legalità.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 2 del 28 febbraio 2003)

Art. 1.

F i n a l i t à

1. La Regione concorre allo sviluppo della civile e ordinata convivenza nelle città e nel proprio territorio promuovendo e sostenendo, in collaborazione con il sistema delle autonomie locali, l'integrazione

delle politiche sociali e territoriali, di competenza della Regione medesima e degli enti locali, con le politiche di contrasto della criminalità, di competenza degli organi statali.

Art. 2.

Politiche e interventi

1. Per le finalità di cui all'art. 1, la giunta regionale:

a) realizza attività di ricerca, documentazione, comunicazione informazione;

b) promuove intese ed accordi di collaborazione istituzionale con gli organi dello Stato e con altri enti pubblici nazionali e locali e con le Università delle Marche al fine di favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sui fenomeni criminali e sulla loro incidenza sul territorio e di realizzare specifiche iniziative di rilievo regionale nei settori della sicurezza, ivi comprese la sicurezza sul lavoro, la sicurezza ambientale e la sicurezza alimentare;

c) indirizza l'azione regionale ad un utilizzo coordinato delle risorse finanziarie regionali, integrato anche con quelle statali e dell'Unione europea;

d) sostiene la progettazione degli interventi degli enti locali, singoli o associati, anche in raccordo con i soggetti sociali interessati finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza;

e) attua progetti sperimentali con gli enti locali, singoli o associati, per la verifica dell'efficacia di modelli di intervento innovativi anche nell'ambito dei protocolli di intesa con le prefetture in materia di prevenzione della criminalità;

f) favorisce forme di sostegno e di assistenza alle vittime della criminalità;

g) promuove la formazione e l'aggiornamento del personale regionale e degli enti locali per la creazione di specifiche professionalità;

h) promuove nelle scuole la realizzazione di iniziative finalizzate allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, alla coscienza e al rispetto delle diversità, alla lotta contro la criminalità organizzata, la mafia e i poteri occulti, nelle forme e con le modalità previste dalla legge regionale 20 novembre 1995, n. 63;

i) assicura la partecipazione della Regione ad organismi nazionali ed internazionali operanti nel campo di attività della presente legge.

2. Il consiglio regionale discute annualmente una relazione presentata dal presidente della giunta regionale sulle iniziative svolte in attuazione della presente legge, indicando le priorità di intervento per l'anno successivo.

3. Ogni anno viene convocata dal presidente della giunta regionale la conferenza regionale sulla sicurezza, al fine di offrire elementi di valutazione al consiglio regionale che dovrà definire il piano delle priorità.

Art. 3.

Osservatorio regionale per le politiche integrate di sicurezza

1. È istituito presso la presidenza della giunta regionale l'osservatorio regionale per le politiche integrate di sicurezza.

2. L'osservatorio è composto da:

a) il comitato di indirizzo;

b) il comitato scientifico.

3. Il comitato di indirizzo è presieduto dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato ed è composto da:

a) cinque consiglieri regionali;

b) i presidenti delle province delle Marche;

c) otto sindaci designati dall'ANCI Marche d'intesa con l'UNCEM Marche e con la lega regionale delle autonomie e dei poteri locali;

d) i prefetti della Regione o loro delegati;

e) il procuratore generale della Repubblica;

f) il procuratore della Repubblica presso il tribunale del comune capoluogo di Regione;

g) il procuratore della Repubblica presso il tribunale dei minori;

h) un rappresentante delle Università marchigiane, designato dal comitato regionale di coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;

i) un rappresentante designato dagli ordini degli avvocati;

l) il dirigente dell'ufficio scolastico regionale o suo delegato;

m) tre rappresentanti delle organizzazioni economiche e sociali designati dal comitato economico e sociale di cui all'art. 13 della legge regionale 5 settembre 1992, n. 46;

n) un rappresentante degli immigrati designato dalla consulta regionale degli immigrati di cui all'art. 3 della legge regionale 2 marzo 1998, n. 2;

o) un rappresentante dell'ordine degli assistenti sociali;

p) un rappresentante del volontariato sociale designato dalla consulta regionale di cui all'art. 7 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 48.

4. Il comitato di indirizzo è nominato con decreto del presidente della giunta regionale e dura in carica quanto la legislatura regionale.

5. Il comitato scientifico è composto da un numero massimo di tre esperti esterni all'amministrazione regionale di qualificata preparazione ed esperienza nel campo delle politiche integrate di sicurezza e di prevenzione dell'illegalità.

6. Il comitato scientifico è nominato dalla giunta regionale con la procedura di cui all'art. 19 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20.

7. Per lo svolgimento delle sue funzioni l'osservatorio regionale si avvale della banca dati operante presso la struttura regionale competente in materia di statistica, della sala operativa unificata permanente operante presso la struttura regionale competente in materia di protezione civile e del comitato tecnico per la polizia municipale di cui all'art. 14 della legge regionale 29 ottobre 1988, n. 38.

8. Le funzioni di segreteria dell'osservatorio sono assicurate dal gabinetto del presidente della giunta regionale.

Art. 4.

Funzioni del comitato di indirizzo

1. Il comitato di indirizzo di cui all'art. 3 avvalendosi del comitato scientifico:

a) effettua l'analisi della realtà regionale mediante ricerca, acquisizione, conservazione di dati attinenti il settore della sicurezza;

b) promuove attività di studio e ricerca dei sistemi avanzati di sicurezza in campo nazionale e dell'Unione europea;

c) formula indirizzi per la presentazione dei progetti da parte degli enti locali, singoli o associati, indicando le priorità di intervento, nonché proposte riguardanti i criteri di valutazione dei progetti stessi;

d) coordina le iniziative locali per la sicurezza con particolare riferimento alla promozione di intese e accordi di collaborazione con gli organi dello Stato;

e) promuove la cooperazione tra le istituzioni pubbliche, le parti sociali, l'associazionismo per una tempestiva analisi dei fenomeni di illegalità e di devianza;

f) cura la redazione e la pubblicazione di un rapporto annuale sullo stato della sicurezza nella Regione da presentare in occasione della conferenza sulla sicurezza indetta annualmente dal presidente della giunta regionale.

Art. 5.

Finanziamento degli interventi

1. La giunta regionale, sulla base degli indirizzi formulati dal consiglio regionale, determina le priorità, i criteri e le modalità per il finanziamento dei progetti e degli interventi previsti dalla presente legge.

2. Il finanziamento regionale destinato ai progetti degli enti locali non può superare il 50 per cento della spesa prevista per la realizzazione di ciascun progetto ed è comunque concesso per spese di progettazione e di attuazione, con esclusione delle spese di personale.

3. Il finanziamento regionale è concesso previo parere del comitato scientifico.

Art. 6.

Adesione al Forum europeo per la sicurezza urbana

1. La Regione aderisce al *Forum* europeo per la sicurezza urbana, associazione internazionale con sede in Parigi, costituita fra comuni, province e regioni d'Europa.

2. I diritti conseguenti all'adesione all'associazione sono esercitati dal presidente della giunta regionale.

Art. 7.

Norme finanziarie

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, è autorizzata la spesa di euro 206.582,76 per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

2. Alla copertura dell'onere derivante si provvede:

a) per l'anno 2002 mediante utilizzazione di quota parte degli stanziamenti previsti a carico della UPB 20801, partita 1;

b) per gli anni 2003 e 2004 mediante utilizzazione della proiezione pluriennale della medesima partita n. 1, UPB 20801.

3. La giunta regionale è autorizzata ad iscrivere, in aumento della UPB 10606, la somma di euro 206.582,76 e a modificare il programma operativo annuale 2002 istituendo apposito capitolo con denominazione «Spese per l'attuazione delle politiche di sicurezza e di educazione alla legalità», con gli stanziamenti di competenza e di cassa di euro 206.582,76.

4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa della UPB 20801 sono ridotti di euro 206.582,76.

Art. 8.

Abrogazione

1. È abrogata la legge regionale 9 marzo 1998, n. 3.

Art. 9.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge Regione Marche.

03R0602

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 12 novembre 2002, n. 40.

Istituzione del registro regionale degli amministratori di condominio ed immobili.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 7 al *Bollettino ufficiale della Regione Lazio* n. 32 del 20 novembre 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

O g g e t t o

1. La Regione, consapevole del ruolo sempre più rilevante che la figura professionale dell'amministratore di condominio e di immobili riveste nell'amministrazione e gestione degli immobili, detta con la

presente legge disposizioni a garanzia della professionalità della relativa attività, nonché dei diritti e degli interessi dei proprietari di immobili e dei loro inquilini.

Art. 2.

R e g i s t r o

1. È istituito, presso l'assessorato regionale competente in materia di attività produttive, il registro regionale degli amministratori di condominio e di immobili, di seguito denominato registro.

2. Hanno titolo a richiedere l'iscrizione al registro, purchè in possesso dei requisiti soggettivi stabiliti con il regolamento di cui all'art. 5:

a) i soggetti in possesso dell'attestato di qualifica professionale rilasciato dalla Regione;

b) i soggetti iscritti ad albi professionali affini.

3. Il registro è ripartito in sezioni corrispondenti agli ambiti territoriali delle province.

4. Nella domanda di iscrizione al registro deve essere indicata, da parte del richiedente, la località di prevalente svolgimento dell'attività professionale.

5. All'iscrizione al registro provvede, secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 5, una apposita struttura istituita ai sensi della normativa vigente in materia di organizzazione delle strutture della giunta regionale.

6. La struttura di cui al comma 5 provvede, altresì, alla tenuta del registro, alla revisione e all'aggiornamento periodico in relazione al permanere dei requisiti professionali previsti al comma 2, nonché alla cancellazione dal registro dei nominativi dei soggetti che ne avanzino richiesta, che perdano i requisiti soggettivi o che violino le norme comportamentali e professionali di cui al regolamento previsto all'art. 5.

7. La mancata iscrizione al registro non preclude l'esercizio dell'attività di amministratore di condominio e di immobili.

8. La scelta di amministratori di condominio e di immobili iscritti al registro costituisce titolo preferenziale per l'accesso a contributi regionali per interventi edilizi.

Art. 3.

Pubblicazione del registro

1. L'assessorato regionale competente in materia di attività produttive provvede alla pubblicazione annuale nel *Bollettino ufficiale* della Regione degli elenchi di cui all'art. 2 ed alla loro trasmissione ai comuni territorialmente interessati, i quali adottano le forme di pubblicità che ritengono più idonee per la loro massima diffusione.

Art. 4.

Corsi di qualificazione e di aggiornamento professionale

1. Per le finalità di cui all'art. 1, la Regione promuove o organizza:

a) corsi di formazione professionale per il conseguimento della qualifica professionale di cui all'art. 2, comma 2, lettera a);

b) corsi di aggiornamento professionale per i soggetti già iscritti al registro.

Art. 5.

Regolamento

1. La giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di attività produttive, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina con proprio regolamento:

a) i requisiti soggettivi necessari per l'iscrizione al registro;

b) le modalità per l'iscrizione al registro e per la sua tenuta;

c) l'individuazione degli albi professionali considerati affini ai fini dell'iscrizione al registro;

d) le norme comportamentali e professionali al cui rispetto è subordinata la permanenza dell'iscrizione al registro.

Art. 6.

Disposizione transitoria

1. Possono iscriversi al registro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 5, i soggetti in possesso di partita IVA che abbiano esercitato continuativamente, per almeno due anni, la professione di amministratore di condominio o di immobile alla data di entrata in vigore della presente legge, purché siano in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) e partecipino ai corsi gratuiti di aggiornamento di cui all'art. 4, comma 1, lettera b).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 12 novembre 2002

STORACE

03R0162

LEGGE REGIONALE 19 novembre 2002, n. 41.

Norme a favore dei soggetti in attesa di trapianto d'organo, dei trapiantati e dei donatori.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 33 del 30 novembre 2002*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, nell'ambito dell'azione programmata sui trapianti, promuove interventi mirati per agevolare i pazienti in attesa di trapianto e trapiantati di organi e tessuti, attraverso la concessione di contributi alle spese di carattere non sanitario.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge, a condizione che il loro reddito individuale non sia superiore a € 55.000,00:

a) i soggetti inseriti nelle liste e tipizzati;

b) i soggetti chiamati per l'effettuazione di trapianto di organo o tessuti da parte di strutture sanitarie pubbliche o private, in Italia o all'estero.

Art. 3.

Rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno

1. Le aziende sanitarie locali (ASL) corrispondono integralmente:

a) le spese di viaggio sostenute dal paziente nei limiti della tariffa ferroviaria o della tariffa aerea o, in caso di utilizzo del proprio mezzo di trasporto, con le modalità di cui all'art. 6, comma 2, nei seguenti casi:

1) esami preliminari, tipizzazione tessutale ed altri interventi che richiedono una altissima specializzazione;

2) interventi di trapianti d'organo o di tessuti;

3) controlli successivi all'intervento ed eventuale espianto;

b) le spese di soggiorno del paziente nel periodo pre operatorio e post operatorio presso la località sede del centro trapianti o altre indicate dal centro medesimo, se richiesto da esigenze cliniche documentate.

2. Le ASL provvedono inoltre a rimborsare.

a) le spese di viaggio sostenute dall'accompagnatore in occasione degli eventi previsti dal comma 1, lettera a), entro i limiti in essa previsti;

b) le spese di soggiorno sostenute dall'accompagnatore per il periodo pre operatorio, per l'intera durata della degenza ospedaliera e per il periodo post operatorio del paziente, sempre per le tipologie di intervento previste dal comma 1, lettera a).

3. Le spese di soggiorno di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, lettera b), sono rimborsate, nei limiti della somma di € 181,00 giornalieri, comprese eventuali spese di pasti, qualunque sia la tipologia residenziale prescelta, a seguito della presentazione della relativa documentazione ai sensi dell'art. 6, comma 1.

Art. 4.

Interventi per promuovere lo sviluppo dei trapianti d'organo

1. Per l'applicazione della legge 1° aprile 1999, n. 91 (disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti), la giunta regionale, in sede di riparto del fondo sanitario regionale, assegna un apposito finanziamento per l'attuazione dei programmi concordati con il centro regionale per i trapianti.

Art. 5.

Accesso ai centri ad altissima specializzazione per il trapianto in Italia e all'estero

1. I pazienti residenti nel Lazio, hanno il diritto di accedere ai centri di trapianto in Italia e all'estero, in presidi sanitari ad altissima specializzazione pubblici o privati riconosciuti dalle autorità sanitarie locali, secondo le normative nazionali vigenti.

2. I pazienti residenti nel Lazio, hanno il diritto di accedere ai centri di trapianto in Italia e all'estero, per i controlli post trapianto secondo le normative nazionali vigenti.

Art. 6.

Procedure per il rimborso

1. Le ASL provvedono al rimborso delle spese di cui all'art. 3 dietro presentazione della documentazione relativa alle prestazioni effettuate presso i centri ad altissima specializzazione italiani ed esteri, nonché delle fatture e delle ricevute per spese di viaggio e soggiorno sostenute dal paziente e dall'accompagnatore.

2. Per le spese di viaggio si richiedono i biglietti ferroviari o aerei in originale, nonché gli scontrini autostradali. In caso d'utilizzo di vettura privata è corrisposto un rimborso pari ad un quinto del costo vigente al tempo della benzina super per ogni chilometro percorso, nonché il rimborso delle spese sostenute per il pagamento di pedaggi autostradali. Il rimborso chilometrico è calcolato sulla più breve distanza viaria possibile tra il luogo di residenza dell'assistito e quello dove è ubicata la struttura sanitaria.

3. Il rimborso deve essere erogato dalle ASL entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta da parte dell'assistito.

Art. 7.

Trapianto d'organo o parte di esso tra persone viventi consanguinee o legate da rapporto di coniugio o da altra parentela

1. A tutti i donatori d'organo, o parte di esso, se consanguinei o legati da rapporto di coniugio o da altra parentela, per il trapianto tra persone viventi è concesso l'esonero totale dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie connesse alla donazione.

2. I contributi di cui all'art. 3 si applicano anche al donatore di organo o parte di esso.

Art. 8.

Trasporto del feretro

1. Le ASL rimborsano, a fronte di spese debitamente documentate ed entro il limite di € 3.100,00, le spese di trasporto dei feretri dei donatori e dei feretri dei pazienti trapiantati o in attesa di trapianto se il decesso avviene in periodi di ricovero presso il centro trapianti.

Art. 9.

Inserimento ed estensione dei benefici ai cittadini stranieri residenti nella Regione

1. È consentito l'accesso alla liste d'attesa per il trapianto per i cittadini stranieri residenti nella Regione, ai quali vengono estesi tutti i benefici previsti dalla presente legge.

Art. 10.

Disposizione finale

1. I rimborsi di cui alla presente legge, sono corrisposti, nei casi previsti e con limiti di cui all'art. 3, per tutte le prestazioni effettuate dopo il 1° gennaio 1999.

2. Sono corrisposti i rimborsi di cui all'art. 8 per i decessi avvenuti dopo il 1° gennaio 1999.

Art. 11.

Disposizione finanziaria

1. Per far fronte agli oneri derivanti dal rimborso delle spese di cui agli articoli 3 e 8 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di € 500.000,00. Tale onere di spesa è posto a carico dell'unità previsionale di base H41 mediante istituzione di apposito capitolo in conto competenza e cassa.

2. Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 7 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di € 500.000,00. Tale onere di spesa è posto a carico dell'unità previsionale di base H11 mediante istituzione di apposito capitolo in conto competenza e cassa.

3. Alla copertura dell'onere di cui ai commi 1 e 2 si provvede in conto competenza mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. T27501 lettera h) dell'elenco 4 allegato al bilancio regionale 2002. Alla copertura di cassa si fa fronte per l'esercizio 2002 mediante prelievo dell'importo dall'unità previsionale di base T21.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 19 novembre 2002

STORACE

03R0163

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2002, n. 42.
Istituzione della giornata regionale per la sicurezza stradale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 34 del 10 dicembre 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Giornata regionale per la sicurezza stradale

1. La Regione istituisce la giornata regionale per la sicurezza stradale, da celebrarsi ogni anno la prima domenica di giugno, al fine di promuovere l'educazione, l'informazione e la sensibilizzazione in materia di sicurezza stradale.

Art. 2.

Modalità di realizzazione

1. In occasione della giornata regionale per la sicurezza stradale la Regione organizza manifestazioni, convegni e ogni altra iniziativa idonea a diffondere una cultura della sicurezza stradale, affidandone la realizzazione ad una associazione, senza fini di lucro, di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale, scelta secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della giunta, adottata su proposta dell'assessore competente in materia di trasporti e lavori pubblici, da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. Con la deliberazione di cui al comma 1 la giunta regionale determina altresì le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione del finanziamento, nei limiti dello stanziamento di cui all'art. 3, dell'iniziativa di educazione, informazione e sensibilizzazione sulla sicurezza stradale da realizzarsi ai sensi del comma 1.

Art. 3.

Disposizione finanziaria

1. La spesa per l'attuazione della presente legge, quantificata in € 258.228,34, rientra nello stanziamento previsto, nell'ambito dell'unità previsionale di base D11 del bilancio di previsione per l'esercizio 2002, al capitolo denominato «iniziative della Regione in materia di educazione stradale e sicurezza».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 26 novembre 2002

STORACE

03R0165

REGOLAMENTO REGIONALE 28 ottobre 2002, n. 2.
Regolamento per il finanziamento dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento.

(Pubblicato nel suppl. ord. n. 4 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 30 del 30 gennaio 2002)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento, in conformità a quanto previsto dall'art. 6 della legge regionale 19 dicembre 2001, n. 36 (Norme per l'incremento dello sviluppo economico, della coesione sociale e della occupazione nel Lazio. Individuazione e organizzazione dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento), disciplina le modalità di finanziamento dei progetti innovativi e di sviluppo dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente atto si intende per:

- a) «legge» la legge regionale n. 36/2001;
- b) «sistemi produttivi locali» (SPL) i contesti produttivi omogenei caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni e da una peculiare organizzazione interna;
- c) «distretti industriali» (DI) i sistemi produttivi locali di cui alla lettera a) caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese industriali, nonché dalla specializzazione produttiva di sistemi di imprese;
- d) «aree laziali di investimento» (ALI) le aree territoriali che presentano caratteristiche economiche ed occupazionali tali da farne prefigurare il riconoscimento in una prospettiva a medio termine di SPL o DI;
- e) «piccola e media impresa» l'impresa industriale, commerciale, artigiana e di servizi come definita all'allegato I del regolamento (CE) n. 70/2001 della commissione del 12 gennaio 2001 «relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 10 del 13 gennaio 2001;
- f) «grande impresa» l'impresa industriale commerciale, artigiana e di servizi che non rientra nella definizione di cui alla lettera e);
- g) «agenzia» l'agenzia sviluppo Lazio S.p.a.;
- h) «progetti» i progetti innovativi e di sviluppo;
- i) «nucleo» il nucleo di valutazione;
- j) «direttore regionale» il direttore della direzione regionale competente in materia di attività produttive;
- k) «GUCE» la Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee;
- l) «TCE» il trattato della Comunità europea;
- m) «ESN» l'equivalente sovvenzione netta;
- n) «FSL» l'equivalente sovvenzione lorda;
- o) «BURL» il *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

Art. 3.

Soggetti beneficiari

1. Possono presentare domanda per accedere ai finanziamenti di cui al presente regolamento:
 - a) soggetti pubblici;
 - b) imprese industriali, commerciali, artigianali e di servizi;
 - c) associazioni, consorzi e società consortili costituiti, anche in forma cooperativa, sia i soggetti di cui alla lettera b);
 - d) società, anche consortili, a capitale misto pubblico e privato costituite tra i soggetti di cui alle lettere a) e b).
2. I soggetti di cui al comma 1, lettere b) e c) devono avere la sede operativa nel SPL, DI o ALI ed appartenere alla filiera produttiva presente negli stessi o, nel caso delle imprese di servizi, devono svolgere attività strumentale alla filiera produttiva stessa.
3. I soggetti di cui al comma 1, lettere c) e d):
 - a) devono essere costituiti da almeno cinque imprese;
 - b) avere un fondo patrimoniale, consortile o un capitale sociale non inferiore a cinquantamila euro;
 - c) la quota di partecipazione di ciascun partecipante non deve superare il venti per cento del fondo o del capitale sociale.
4. I soggetti di cui al comma 1 non devono trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento, nè aver presentato domanda di concordato o avere gravi squilibri economico-patrimoniali tali da non consentire di far fronte alle proprie obbligazioni.
5. Non possono accedere ai finanziamenti di cui al presente regolamento i soggetti rientranti nelle tipologie di attività economiche ritenute sensibili ed escluse dalla normativa comunitaria vigente.

Art. 4.

Finanziamenti per consulenze

1. I finanziamenti per consulenze consistono in contributi in conto capitale, nei limiti delle risorse disponibili ed ai sensi del regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 «relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 10 del 13 gennaio 2001, da concedere in favore dei soggetti di cui al comma 4, i cui progetti perseguono uno o più degli obiettivi indicati dall'art. 5 della legge.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in relazione a servizi di consulenza esterna, purché di carattere non continuativo né periodico e purché non connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa in relazione ai seguenti ambiti:
 - a) studi e progettazioni per innovazione di processo o di prodotto;
 - b) marketing:
 - 1) progettazione, sviluppo ed implementazione di strumenti di marketing strategico ed operativo;
 - 2) studi e ricerche di mercato;
 - 3) piani di marketing, di sviluppo commerciale, di comunicazione e di promozione;
 - c) sistemi informativi ed informatici.
3. Il contributo è pari al 30% dei costi dei servizi elevabile al 50% degli stessi qualora nell'ambito del progetto siano richiesti, altresì, interventi per investimenti e formazione, limitatamente ai costi ammissibili di cui all'art. 7.
4. I contributi previsti dal presente articolo possono essere richiesti dai soggetti di cui all'art. 3, ad esclusione delle grandi imprese, salvo quanto previsto dall'art. 9.

Art. 5.

Finanziamenti per investimenti

1. I finanziamenti per investimenti consistono in contributi in conto capitale, nei limiti delle risorse disponibili ed ai sensi del regolamento (CE) n. 70/2001, già citato, da concedere in favore dei soggetti di cui al comma 4, i cui progetti perseguono uno o più degli obiettivi indicati dall'art. 5 della legge.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in relazione ad investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali, limitatamente ai costi ammissibili di cui all'art. 7 e nella seguente misura:
 - a) per le aree ammesse alla deroga art. 87, paragrafo 3, lettera c) TCE, per le piccole imprese 8% ESN+10% ESL, per le medie imprese 8% ESN+6% ESL;
 - b) per le restanti aree, per le piccole imprese 15% ESL, per le medie imprese 7,5% ESL.
3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi a condizione che il soggetto richiedente si impegni a conservare l'investimento per un periodo di almeno cinque anni nell'area oggetto del finanziamento.
4. I contributi previsti dal presente articolo possono essere richiesti dai soggetti di cui all'art. 3, ad esclusione delle grandi imprese, salvo quanto previsto dall'art. 9.
5. I soggetti di cui all'art. 3 che non perseguono scopo di lucro accedono ai contributi nella stessa misura delle piccole imprese.

Art. 6.

Finanziamenti per formazione

1. I finanziamenti per formazione consistono in contributi in conto capitale, nei limiti delle risorse disponibili ed ai sensi del regolamento (CE) n. 68/2001 della commissione del 12 gennaio 2001 «relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 10 del 13 gennaio 2001, da concedere in favore dei soggetti di cui all'art. 3, i cui progetti perseguono uno o più degli obiettivi indicati dall'art. 5 della legge.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi, limitatamente ai costi ammissibili di cui all'art. 7 e in relazione alla sola formazione specifica.

3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi nella seguente misura:

a) per le aree ammesse alla deroga art. 87, paragrafo 3, lettera c) TCE, per le piccole e medie imprese 40%, per le grandi imprese 30%;

b) per le restanti aree, per le piccole e medie imprese 35%, per le grandi imprese 25%.

4. I soggetti di cui all'art. 3 che non perseguono scopo di lucro accedono ai contributi nella stessa misura delle piccole imprese.

Art. 7.

Costi ammissibili

1. I contributi di cui all'art. 4 sono calcolati sui costi dei servizi stessi.

2. I contributi di cui all'art. 5 sono calcolati, relativamente all'investimento materiale, con l'eccezione di cui al comma 3, sulla base dei seguenti costi:

a) progettazione, direzione lavori, studi di fattibilità e di valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge;

b) acquisto del suolo aziendale, sue sistemazioni ed indagini geognostiche;

c) opere murarie ed assimilate ed acquisizione di infrastrutture specifiche aziendali;

d) realizzazione o acquisizione di macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica. I costi di cui al comma 2, lettera a) e b), sono ammissibili, singolarmente, nel limite del 10% dell'investimento materiale complessivo.

3. Nel settore dei trasporti i mezzi e le attrezzature di trasporto, ad eccezione del materiale rotabile ferroviario, non costituiscono costi ammissibili.

4. I contributi di cui all'art. 5 sono calcolati, relativamente all'investimento immateriale, sui costi d'acquisizione relativi a:

a) programmi informatici;

b) brevetti relativi a nuove tecnologie di prodotto o di processo.

5. I contributi di cui all'art. 6 sono calcolati sulla base di quanto segue:

a) costi del personale docente;

b) spese di trasferta del personale docente e dei destinatari della formazione;

c) altre spese correnti strettamente connesse al programma, quali materiali didattici o forniture;

d) ammortamenti e affitti degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;

e) costi dei servizi di consulenza sull'iniziativa di formazione;

f) costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione fino ad un massimo pari al totale degli altri costi ammissibili. Possono essere prese in considerazione soltanto le ore durante le quali i lavoratori hanno effettivamente partecipato alla formazione detratte le ore produttive o equivalenti.

6. Sono ammissibili a contributo esclusivamente i costi sostenuti successivamente alla presentazione della domanda.

Art. 8.

Cumulo dei contributi

1. I contributi sono cumulabili con altri tipi di aiuti comunitari, nazionali e regionali, in relazione agli stessi costi ammissibili di cui all'art. 7, nei limiti delle percentuali di contributo ammesse dai regolamenti (CE) n. 68/2001 e n. 70/2001, già citati.

Art. 9.

Contributi in regime de minimis

1. I contributi previsti dagli articoli 4 e 5, possono essere richiesti, in alternativa a quanto disciplinato dal regolamento n. 70/2001 già citato, in regime *de minimis* ai sensi del regolamento (CE) n. 69/2001

della commissione del 12 gennaio 2001 «relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore (*de minimis*)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 10 del 13 gennaio 2001.

2. Ai contributi richiesti in regime *de minimis* non si applicano le limitazioni previste all'art. 4, comma 4, e all'art. 5, comma 4, e sono concessi, limitatamente ai costi ammissibili di cui all'art. 7, nella misura del 50%.

Art. 10.

Presentazione delle domande e bando

1. Le domande sono presentate all'agenzia sviluppo Lazio S.p.a., secondo modalità indicate nell'apposito bando emanato dal direttore della direzione regionale competente in materia di attività produttive e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

2. Il bando specifica in particolare le risorse disponibili, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande, la documentazione da allegare, le condizioni di ammissibilità delle stesse alla valutazione da parte del nucleo e alla concessione dei finanziamenti, gli impegni da assumere ai sensi dell'art. 5, comma 3, nonché il termine di validità della graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento.

3. Entro novanta giorni dal termine dei progetti i soggetti beneficiari devono presentare certificazione rilasciata da persona o società iscritta nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e al decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1992, n. 474. Detta certificazione deve attestare la corretta imputazione del finanziamento pubblico alle voci di spesa indicate nei preventivi finanziari e nei progetti approvati dall'Amministrazione nonché la conformità alla disciplina nazionale e comunitaria vigente dei titoli originali di costo e/o spesa.

4. In ogni caso la documentazione contabile costituita dai titoli originali nonché i progetti sono conservati a cura dei soggetti beneficiari nei propri uffici - con titolo di riservatezza, per un periodo non inferiore a cinque anni a partire dalla data di erogazione del saldo - e l'amministrazione si riserva comunque di effettuare controlli a campione anche mediante ispezioni presso le sedi dei soggetti proponenti.

Art. 11.

Istruttoria delle domande

1. Per lo svolgimento della attività istruttoria la Regione si avvale dell'agenzia secondo quanto stabilito nella convenzione di cui all'art. 18.

2. In particolare, l'agenzia provvede a:

a) comunicare ai richiedenti, non oltre trenta giorni dalla chiusura dei termini di presentazione delle domande, l'avvio del procedimento istruttorio;

b) accertare la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente;

c) richiedere la rettifica di atti erronei, l'integrazione della documentazione incompleta e, qualora lo ritenga utile ai fini della istruttoria, il rilascio di dichiarazioni, fissando un termine perentorio per l'invio di quanto richiesto, pena l'inammissibilità della domanda alla valutazione da parte del nucleo;

d) proporre al nucleo di valutazione di cui all'art. 12, nel rispetto dei criteri di valutazione indicati nel presente regolamento, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del bando, un elenco delle domande non ammissibili alla concessione dei finanziamenti ed uno schema di graduatoria delle domande ammissibili nonché a trasmetterli, con i relativi atti istruttori, al nucleo stesso per gli adempimenti successivi.

3. Il direttore Regionale, entro dieci giorni dalla ricezione dell'elenco di cui al comma 2, lettera d), adotta il provvedimento motivato di non ammissione delle domande alla valutazione e ne dà comunicazione agli interessati.

Art. 12.

Nucleo di valutazione

1. Presso l'assessorato competente in materia di attività produttive è istituito il nucleo di valutazione, il cui compito è quello di valutare la validità tecnica, economica e finanziaria dei progetti istruiti dall'agenzia a norma dell'art. 11, secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 13. In particolare procede ai seguenti adempimenti:

a) formula l'elenco delle domande ritenute non ammissibili alla concessione dei finanziamenti, specificandone i motivi;

b) formula la graduatoria delle domande ammissibili alla concessione dei finanziamenti;

c) inoltra l'elenco e la graduatoria delle domande, di cui alle lettere a) e b) al direttore regionale, entro un mese dalla ricezione degli atti istruttori di cui all'art. 11.

2. Il nucleo è composto da un presidente, scelto tra i dirigenti appartenenti alla direzione regionale competente in materia di attività produttive, e quattro membri, di cui almeno due esterni all'amministrazione regionale, in possesso dei necessari requisiti di professionalità, competenza e imparzialità, scelti tra esperti in ricerca ed innovazione, internazionalizzazione, diritto, economia, formazione o aventi particolare esperienza nella filiera produttiva del SPL, o del DI oppure dell'ALI, nonché da un segretario designato dall'agenzia.

3. I componenti del nucleo, previa verifica della insussistenza delle cause di incompatibilità degli stessi, sono nominati, su proposta dell'assessore competente in materia di attività produttive, con decreto del presidente della giunta regionale che determina, altresì, il relativo compenso omnicomprendente.

4. Le adunanze sono valide quando è presente il presidente ed almeno la metà dei componenti. L'assenza ingiustificata a due sedute consecutive del nucleo comporta la decadenza di diritto dalla nomina.

Art. 13.

Criteri di valutazione

1. Il nucleo valuta i progetti secondo i seguenti criteri elencati in ordine di priorità:

a) effettiva cantierabilità: punti da 0 a 5. Il progetto è effettivamente cantierabile quando non necessita oppure ha ottenuto le autorizzazioni, i nulla-osta o altro atto di assenso comunque denominato cui sia subordinata la realizzazione del progetto;

b) percentuale di contributo richiesto rispetto alla spesa ammessa a contributo: punti da 0 a 4. Il punteggio è graduato in relazione al rapporto tra la percentuale di contributo richiesto e la percentuale massima del contributo concedibile. È assegnato un punto per ogni 5% di minore intensità richiesta;

c) rapporto tra il contributo per addetto previsto e la potenzialità occupazionale del progetto: punti da 0 a 4. Il punteggio è graduato in base al rapporto fra il contributo concedibile ed il numero, calcolato con il metodo delle unità lavorative annue (ULA), dei nuovi addetti di varie qualifiche che si prevede assumere con la realizzazione del progetto, secondo le vigenti norme dei CCNL, a tempo indeterminato pieno o parziale, secondo le seguenti modalità:

1) rapporto pari o inferiore a € 50.000: punti 4;

2) rapporto compreso fra € 50.001 e € 75.000: punti tre;

3) rapporto compreso fra € 75.001 e € 100.000: punti due;

4) rapporto superiore a € 100.000: punti uno;

d) struttura proponente sotto il profilo della professionalità, organizzazione e presenza della certificazione contabile e di qualità: punti tre. Il punteggio è attribuito in relazione al possesso della certificazione contabile e di almeno una delle seguenti certificazioni di qualità: ISO 9000, Vision 200V ambientale 150 14000, Emas;

e) grado di partecipazione delle parti economiche e sociali: punti due. Il grado di partecipazione delle parti economiche e sociali è dato dalla partecipazione delle organizzazioni datoriali e sindacali al fondo patrimoniale, consortile o capitale sociale del soggetto richiedente. Il punteggio è attribuito in relazione alla partecipazione di almeno un soggetto sopra specificato per una percentuale non inferiore al 10% del fondo patrimoniale, consortile o capitale sociale;

f) congruità tra costi e benefici per le imprese ed il territorio: punti uno. La congruità è data dai progetti presentati in forma asso-

ciata da almeno cinque imprese aventi sede operativa nello stesso territorio comunale o in quello confinante, nell'ambito dello stesso distretto, SPL o ALI;

g) tempi di esecuzione: punti uno. I tempi di esecuzione sono quelli intercorrenti dal momento in cui è stata comunicata l'ammissibilità del progetto fino al momento in cui sono completate tutte le attività, anche contabili, previste. Il punteggio è attribuito ai progetti che intendono anticipare i tempi di esecuzione rispetto a quelli standard indicati nel bando.

2. La graduatoria delle domande è formata sulla base della somma dei punteggi di cui al comma 1, A parità di punteggio totale è preferito il progetto che ha riportato il punteggio più alto in un solo criterio a partire dal primo secondo l'ordine di cui al comma 1.

Art. 14.

Concessione

1. Entro trenta giorni dalla ricezione degli atti di cui all'art. 12, comma 1 lettera e), il direttore regionale provvede a:

a) approvare:

1) l'elenco delle domande non ammissibili alla concessione di finanziamenti;

2) la graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento, nonché a disporre la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio;

b) adottare i provvedimenti motivati di non ammissione alla concessione dei finanziamenti delle domande incluse nell'elenco di cui alla lettera a) punto 1) e a darne comunicazione agli interessati;

c) adottare, nei limiti delle risorse disponibili e secondo l'ordine della graduatoria di cui alla lettera a) punto 2), i provvedimenti motivati di concessione dei finanziamenti e quelli non concedibili per insufficienza di risorse e provvede a darne comunicazione agli interessati;

d) trasmettere all'agenzia gli atti di cui alle lettere precedenti per gli adempimenti successivi.

Art. 15.

Erogazione

1. L'agenzia, in base alla convenzione di cui all'art. 18, procede all'erogazione dei finanziamenti.

2. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), l'agenzia invia altresì ai beneficiari di cui all'art. 14, comma 1, lettera c), apposito atto d'impegno contenente le specifiche condizioni cui è soggetta l'erogazione del contributo.

3. L'erogazione dei finanziamenti viene effettuata secondo le seguenti modalità:

a) anticipo facoltativo del 30% alla firma per accettazione dell'atto d'impegno tra il beneficiario e l'agenzia, previa presentazione di idonea garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa;

b) 30% a presentazione della dichiarazione dello stato di avanzamento lavori (SAL) pari almeno al 30% dell'intervento ammesso oppure, qualora non è richiesto l'anticipo di cui alla lettera a), 50% a presentazione dello stato di avanzamento lavori pari al 60% dell'intervento ammesso;

c) il restante 40% o 50%, a seconda della modalità di erogazione scelta, previa verifica della corrispondenza e della congruità della spesa rendicontata, di cui all'art. 10, comma 3, rispetto all'intervento ammesso.

Art. 16.

Monitoraggio e controllo

1. L'agenzia effettua il monitoraggio sull'utilizzo e la disponibilità dei fondi stanziati per i singoli SPL, DI, ALI e svolge periodica attività di controllo, anche sullo stato di attuazione dei progetti.

2. La direzione regionale competente in materia di attività produttive si riserva la facoltà di effettuare ulteriore attività di controllo.

Art. 17.

Revoca dei finanziamenti

1. Il direttore regionale revoca i finanziamenti quando:

a) il progetto realizzato è difforme da quello ammesso e la sua modificazione non è stata preventivamente autorizzata;

b) il progetto non viene realizzato nei tempi indicati nell'atto d'impegno di cui all'art. 15, comma 2;

c) i controlli di cui all'art. 16 hanno riscontrato la produzione di documenti irregolari o incompleti per fatti insanabili imputabili al beneficiario;

d) non sono stati adempiuti gli obblighi previsti nell'atto di impegno di cui all'art. 15;

e) le somme già erogate o parte di esse non sono state utilizzate;

f) il beneficiario rinuncia al finanziamento;

g) risulta la mancanza della certificazione di regolarità della documentazione e di aderenza dei fatti dichiarati a quanto previsto dalle disposizioni attuative, oppure la mancata sottoscrizione della stessa.

2. Nei casi di cui al comma 1, il direttore regionale esperisce le azioni utili al recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi legali e, ove il fatto costituisca reato, procede alla denuncia nelle apposite sedi giurisdizionali ai sensi della normativa vigente in materia

3. Le risorse finanziarie che si rendono disponibili a seguito della revoca di cui al comma 1 e del successivo recupero, sono assegnate alle domande che seguono secondo l'ordine della graduatoria di cui all'art. 14, comma 1, lettera a) entro il termine di validità della graduatoria stessa, indicato nel bando previsto dall'art. 10.

Art. 18.

Convenzione

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio, il direttore regionale e il legale rappresentante dell'agenzia stipulano una convenzione, in conformità allo schema approvato dalla giunta regionale, che disciplina i reciproci diritti ed obblighi ai fini dello svolgimento delle attività istruttoria e di erogazione dei finanziamenti da parte dell'agenzia, nonché le modalità di verifica da parte della Regione circa l'utilizzo delle risorse

2. L'agenzia risponde della regolarità, della qualità e della tempestività dello svolgimento della fase istruttoria, della fase di erogazione e dell'utilizzo delle risorse.

Art. 19.

Norma transitoria

1. in fase di prima attuazione, il direttore regionale emana il bando previsto dall'art. 10 entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 28 ottobre 2002

STORACE

03R0172

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 219,04)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 109,52)</i>	- annuale € 397,47 - semestrale € 217,24
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: <i>(di cui spese di spedizione € 108,57)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 54,28)</i>	- annuale € 284,65 - semestrale € 154,32
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)</i>	- annuale € 67,12 - semestrale € 42,06
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)</i>	- annuale € 166,66 - semestrale € 90,83
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)</i>	- annuale € 64,03 - semestrale € 39,01
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)</i>	- annuale € 166,38 - semestrale € 89,19
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 344,93)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 172,46)</i>	- annuale € 776,66 - semestrale € 411,33
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 234,45)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 117,22)</i>	- annuale € 650,83 - semestrale € 340,41

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)* € **318,00**

Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)* € **183,50**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 0,85

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **188,00**

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € **175,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 17,50

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 3 0 9 2 7 *

€ 1,60